

SISMA IN ABRUZZO: I PROVVEDIMENTI DELLA FASE EMERGENZIALE

Camera dei deputati - Servizio studi, 11 marzo 2013

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia dell'Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, il Governo ha immediatamente emanato il **D.P.C.M. 6 aprile 2009** con cui è stato **dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari**, ai sensi dell'[art. 3, comma 1, del decreto-legge 245/2002](#).

Con il citato D.P.C.M. si è provveduto, pertanto, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, attribuendo al **Capo del Dipartimento della protezione civile l'incarico di Commissario delegato** per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio interessato dal sisma per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.

Con un altro **D.P.C.M.** emanato nella stessa data del **6 aprile 2009**, è stato quindi **dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza** ai sensi e per gli effetti dell'[art. 5, comma 1, della legge 225/1992](#), **conferendo** al Capo del Dipartimento della protezione civile **i poteri di Commissario delegato** come previsto dall'art. 5, comma 4, della stessa legge 225.

Si tratta del **potere di ordinanza** disciplinato dall'[art. 5 della legge 225/1992](#). La disposizione prevede che, in seguito alla deliberazione dello stato di emergenza, che determina la durata e l'estensione territoriale in riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, all'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti, si provveda, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il comma 4, nel testo vigente nel 2009 (cioè prima della riforma operata con il [D.L. 59/2012](#)) prevedeva che il Presidente del Consiglio dei Ministri potesse avvalersi di **commissari delegati** e che il relativo provvedimento di delega dovesse indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

Lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2012 con

D.P.C.M. del 4 dicembre 2011. L'[art. 67-bis del D.L. 83/2012](#) ha anticipato la **fine della fase emergenziale** al **31 agosto 2012** (vedi *infra*).

Con il **D.P.C.M. del 24 giugno 2010** sono stati forniti **alcuni indirizzi per la gestione dell'emergenza**. Il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a portare a compimento tutte le iniziative già avviate o da avviare nella regione Abruzzo per il completamento del Progetto CASE, dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio (MUSP), anche ad uso ufficio, ferma restando la competenza del Commissario delegato Presidente della regione Abruzzo per la realizzazione di eventuali nuovi moduli abitativi provvisori.

Con **D.P.C.M. del 4 agosto 2011** è stato disposto un **differimento dei termini**, nonché la disciplina dei **versamenti delle rate in scadenza** tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011, per i soggetti con domicilio fiscale nel cratere del sisma in Abruzzo.

Con **D.P.C.M. del 18 ottobre 2011**, invece, sono stati adottati interventi urgenti volti a: rendere efficaci i **controlli antimafia** negli interventi per la ricostruzione (art. 1); introdurre una disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni ed alle concessioni di provvidenze pubbliche (art. 2); istituire, presso le prefetture delle province dell'Aquila, Teramo e Pescara elenchi di fornitori e prestatori di servizi tra loro interconnessi e liberamente consultabili anche per via telematica, ove sono tenuti ad iscriversi le imprese esercenti le attività di cui all'allegato 1 al decreto stesso e nei cui confronti siano state effettuate le verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia (artt. 3-6).

Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri

Al fine di assicurare la necessaria, urgente assistenza, il soccorso e la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma e per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane, è stata emanata una serie di ordinanze (il cui testo è reperibile sul [sito del Dipartimento della Protezione civile](#)), con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici.

L'**ordinanza n. 3753** del 6 aprile 2009 **ha autorizzato i sindaci** dei comuni interessati a procedere **all'acquisizione di beni mobili e immobili** e all'acquisto di tutti i beni e i materiali necessari per provvedere al primo sostentamento e riparo dei cittadini, d'intesa con la Direzione di comando e controllo (Di.coma.c.) e ferme restando le attività poste in essere dal Commissario delegato. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della protezione civile. Il Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti sono tenuti **ad individuare le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione** interessata dagli eventi sismici. Vengono, inoltre, fornite le

indicazioni affinché in ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici possano essere costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando una scheda di rilevazione allegata alla stessa ordinanza, gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire ("Schema di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica").

L'ordinanza, quindi, stabilisce le deroghe alle norme vigenti per la realizzazione degli interventi d'urgenza e autorizza le anticipazioni a valere sul Fondo per la protezione civile per la copertura degli oneri. Il Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità. L'ordinanza reca infine la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, fino al 31 dicembre 2009.

Con l'**ordinanza n. 3754** del 9 aprile 2009 il **Commissario delegato è incaricato di individuare**, con proprio decreto, **i comuni interessati dagli eventi sismici** che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Tale **elenco può essere aggiornato con successivi decreti** del Commissario delegato sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento. Le ulteriori disposizioni dell'ordinanza riguardano, tra l'altro, una **serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma** tra le quali la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (fino al 30 novembre 2009); per i lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in godimento cessa entro il 30 novembre 2009, è stata riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa; sono stati prorogati (per due mesi) i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed è stata riconosciuta la possibilità di rinegoziare i mutui. Inoltre viene prevista l'**assegnazione di contributi ai nuclei familiari privi di abitazione**: il Commissario delegato, anche tramite i Sindaci, viene autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale, risulti in tutto in parte distrutta, o sia stata sgomberata, un **contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400 euro mensili**, e, comunque, nel limite di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; se il nucleo familiare è composto da una sola unità, il contributo è pari a 200 euro. Qualora, invece, nel nucleo familiare siano presenti persone anziane (di età superiore a 65 anni) o disabili (portatori di handicap o disabili con invalidità non inferiore al 67%), viene concesso un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Tali benefici economici **sono concessi** a decorrere dalla data di reperimento

dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari e **fino al 31 dicembre 2009**, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione (modifica apportata dall'ordinanza n. 3755). I **benefici economici non si applicano** nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita **una sistemazione alloggiativa alternativa** (modifica apportata dall'ordinanza n. 3755). Vengono, quindi, autorizzate corresponsioni di compensi per prestazioni di lavoro straordinario in favore del personale direttamente impegnato dalle prefetture, dalla provincia e dal comune dell'Aquila e dei comuni interessati, e di altre categorie di dipendenti di enti territoriali, della Protezione civile e della Croce Rossa; rimborsi alle organizzazioni di volontariato.

Le disposizioni recate dall'**ordinanza n. 3755** del 15 aprile 2009 prevedono alcune integrazioni e modifiche alla precedente ordinanza n. 3754, soprattutto in materia di **utilizzo di personale militare e civile** per le attività di emergenza. Per il compimento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, la Provincia dell'Aquila è autorizzata a provvedere **per le occupazioni di urgenzae per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti** per l'esecuzione degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni (art. 7). In relazione alla **necessità di ricostruire** con somma urgenza **la sede del compartimento ANAS dell'Aquila**, che risulta definitivamente inagibile, la stessa società è autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 (art. 14). In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico per l'emergenza e l'avvio della ricostruzione nelle zone terremotate, viene, infine, attribuito un contributo straordinario di euro 300.000 alla **Fondazione Eucentre** (art. 12).

L'**ordinanza n. 3757** del 21 aprile 2009, al fine di **garantire la trasparenza** delle iniziative adottate dal Commissario delegato, incarica lo stesso a promuovere una **campagna di informazione** finalizzata alla conoscenza delle procedure e delle decisioni che verranno adottate per fronteggiare l'emergenza, nonché a pubblicare in Gazzetta Ufficiale, a conclusione dell'emergenza, l'elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo. Il Commissario delegato è anche autorizzato a **definire tutte le procedure** per il **monitoraggio**, da parte delle forze dell'ordine, **delle imprese impegnate negli interventi di ricostruzione**. A tale scopo è fatto carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contrattanti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati. Viene quindi previsto un **iter più snello per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni** delle aree pubbliche e private occorrenti per l'esecuzione degli interventi: il Commissario delegato, anche per il tramite dei Sindaci, può adottare determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti

urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti. Vengono poi **ridotti alla metà i termini** per acquisire, nel caso sia richiesta, la **valutazione di impatto ambientale** (VIA). Tali termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al [titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006](#). Al fine di accelerare le procedure dirette alla **realizzazione di moduli abitativi**, ne **vengono semplificate le procedure**: per la progettazione preliminare, anche relativamente agli aspetti di funzionalità e di inserimento paesaggistico, le procedure finalizzate alla scelta del contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo e direzione lavori, **il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione** o uffici tecnici di imprese del settore **sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario**, nonché stipulare dieci contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei medesimi criteri.

Al fine **elaborare delle linee guida nell'attività di previsione e prevenzione dei terremoti**, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a **costituire una Commissione internazionale** composta da esperti in materia. Viene, inoltre, prevista **l'esenzione dall'ICI e dalle imposte dirette** per i fabbricati danneggiati dal terremoto (distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero perché inagibili totalmente o parzialmente) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e viene chiarito che la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali opera unicamente per i datori di lavoro privati.

L'ordinanza n. 3758 del 28 aprile 2009 reca l'attuazione dell'[art. 6, comma 1, lettera l\), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), disponendo che il **termine di scadenza del commissariamento** dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) **venga prorogato** fino alla nomina dei nuovi organi dell'Istituto.

L'ordinanza n. 3760 del 30 aprile 2009 disciplina, all'art. 1, **le modalità di convocazione e di svolgimento della conferenza di servizi** prevista dall'art. 2, comma 3, del decreto legge n. 39 per l'approvazione del **piano degli interventi relativi ai moduli abitativi**. L'art. 2 prevede, al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, per l'attuazione dell'[art. 2 del decreto-legge n. 30 del 2009](#), che **il Commissario delegato possa avvalersi dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori** per chiarimenti tecnici, indicazioni e pareri nella selezione dei concorrenti, nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici. Per l'efficace attuazione dei compiti di competenza l'Autorità di vigilanza organizza un'apposita struttura di riferimento composta da proprio personale fino a 10 unità, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato (articolo sostituito dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3760 del 30 aprile 2009)..

Con l'**ordinanza n. 3761** del 1 maggio 2009, sono stati nominati **tre Vice Commissari** al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni (di cui uno con funzioni vicarie, ossia il Prefetto dell'Aquila), nonché i **Sindaci** dei Comuni interessati quali **soggetti attuatori** per garantire l'immediata effettività dell'azione commissariale.

L'**ordinanza n. 3763** del 6 maggio 2009 reca l'attuazione di alcuni articoli del decreto legge n. 39 prevedendo **scadenze e sospensioni in materia di lavoro**, dà disposizioni sulle risorse a favore dei giovani e sul **ripristino del funzionamento dei trasporti pubblici**.

Sostanzialmente viene previsto un **bonus per i lavoratori autonomi di 800 euro** (che non concorreranno a formare il reddito imponibile) che verrà erogato dall'INPS e potrà avere una durata massima di 3 mesi. Pari a 6 mesi è invece la durata della proroga dei trattamenti di disoccupazione, contribuzione figurativa compresa, in scadenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 30 giugno 2010. La tregua per gli adempimenti e le sanzioni del Libro Unico che coinvolge anche le imprese non abruzzesi, ma assistite da consulenti con domicilio professionale nell'area sismica, dura, invece, sino al prossimo 30 giugno. Il presidente della regione Abruzzo provvede alla riorganizzazione dei **servizi di trasporto pubblico regionale** e locale nei territori danneggiati dagli eventi sismici.

Vengono destinate **risorse per l'ingegneria sismica** al Consorzio ReLUIS (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica) pari a 400 milioni di euro per le maggiori spese legate al supporto scientifico e tecnologico per la gestione dell'emergenza post-terremoto.

Per coadiuvare il commissario delegato nelle attività relative alla **messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati** danneggiati dagli eventi sismici, nonché per la verifica delle agibilità e la demolizione dei medesimi edifici l'ing. Sergio Basti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene nominato **vice-commissario delegato**.

L'**ordinanza n. 3766** dell'8 maggio 2009 reca disposizioni per diverse finalità. Viene previsto l'**adeguamento dell'aeroporto dei Parchi** (in località Preturo, L'Aquila), anche **ai fini** dell'organizzazione **del Vertice G8**, ai sensi di quanto previsto dall'[art. 17 del decreto legge n. 39 del 2009](#). A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a realizzare in via di somma urgenza lavori di adeguamento della struttura aeroportuale, delle connesse infrastrutture e della viabilità, avvalendosi anche del Genio dell'Aeronautica militare, del comune dell'Aquila e del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che possono procedere con le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel medesimo art. 17. A tal fine, è altresì autorizzata la deroga a quanto disposto dagli artt. 12, 15, 16 e 17 [DPR n. 327 del 2001](#) in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Gli oneri derivanti dai lavori relativi al sedime aeroportuale e realizzati dal Genio dell'Aeronautica militare, da contenere nell'importo massimo di € 900 mila, sono a carico dell'ENAC, che provvede a trasferire le relative risorse al Fondo per la protezione civile; il Dipartimento della protezione civile è

autorizzato ad anticipare le somme occorrenti nel limite del predetto importo massimo. Agli oneri relativi ai lavori diversi da quelli indicati provvedono le amministrazioni competenti (art. 1).

Viene autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di **compensi per prestazioni di lavoro straordinario** effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, a favore del personale dell'**Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia** direttamente impegnato in attività necessarie al superamento dell'emergenza, con oneri posti a carico del medesimo Istituto (art. 2).

Per la realizzazione degli interventi da porre in essere per fronteggiare l'emergenza, il Commissario delegato, oltre alle deroghe previste dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, è autorizzato a **derogare all'[art. 24 del DPR n. 327 del 2001](#) in materia di esecuzione del decreto di esproprio**. Ai fini delle procedure di occupazione ed espropriazione, il Commissario delegato si avvale della collaborazione dell'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'[art. 6 della legge n. 225 del 1992](#) (art. 3, commi 1 e 2).

Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad **avvalersi dell'Agenzia del territorio** sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'[art. 6 della legge n. 225 del 1992](#), per l'**accertamento della congruità delle forniture di beni e servizi acquisiti in relazione al Grande evento G8 e per l'emergenza derivante dagli eventi sismici** del 6 aprile 2009 (art. 3, comma 3).

Le amministrazioni interessate **possono ricorrere alla Consip SPA** al fine di soddisfare i fabbisogni di beni e servizi delle popolazioni interessate dagli eventi sismici per il cui acquisto si applica il codice dei contratti pubblici, conformemente alle modalità e allo schema pubblicato sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consip, che provvede a supportare le predette amministrazioni nell'acquisizione, nell'utilizzo, nell'ottimizzazione delle risorse finanziarie (art. 4).

Da ultimo, i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni individuati dal decreto del Commissario delegato n. 3 che prenotano, ai sensi dell'[art. 29, comma 2, del decreto legge 29 n. 185](#) del 2008 la fruizione del **credito d'imposta per le attività di ricerca industriale** di cui all'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre n. 296 del 2006 possono integrare o modificare il formulario già validamente presentato, conservando l'ordine cronologico acquisito con la sua presentazione in tempo utile per il rilascio dell'eventuale nulla-osta alla fruizione del credito stesso (art. 5).

Con l'**ordinanza n. 3767** del 13 maggio 2009 si dà attuazione all'[art. 9 del decreto legge n. 39 del 2009](#), **semplificando le procedure per lo smaltimento dei rifiuti** nella regione Abruzzo. Il provvedimento riguarda la provincia dell'Aquila ed i comuni individuati con decreto n. 3 del Commissario delegato del 16 maggio 2009 e mira a velocizzare le attività di rimozione e trasporto **dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni** degli edifici, dei **rifiuti liquidi** prodotti nei campi di accoglienza della popolazione sfollata. Viene, inoltre, reso

più rapido l'iter per il ripristino degli impianti di depurazione danneggiati dagli eventi sismici.

I sindaci devono individuare i **siti per il deposito temporaneo** dei rifiuti prodotti durante l'emergenza e gli **spazi per lo stoccaggio provvisorio** dei materiali derivanti dai crolli degli edifici durante il terremoto e dalle demolizioni di quelli danneggiati. I comuni provvedono a tali iniziative con il supporto della Provincia dell'Aquila e dell'Arta Abruzzo. Per quanto riguarda, invece, i **rifiuti liquidi** prodotti nei campi di accoglienza, classificati come rifiuti urbani, essi vengono trattati dal Comune in cui sono prodotti. I Comuni rendicontano al Commissario delegato i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti liquidi per la verifica contabile e la liquidazione dei costi sostenuti.

L' **ordinanza n. 3769** del 15 maggio 2009 reca le **soluzioni temporanee per le famiglie** le cui prime case sono state distrutte o dichiarate inagibili, dando attuazione all'art. 2, commi 10 ed 11, del decreto legge n. 39. Il Commissario delegato con i sindaci dei comuni interessati **provvede ad individuare alloggi ad uso abitativo non utilizzati** arredati e dotati di impianto di riscaldamento. La condizione è di non disporre di altre soluzioni abitative all'interno della regione.

Le abitazioni sono assegnate dai Sindaci in base a criteri di priorità che tengono conto della vicinanza dell'immobile al Comune di residenza, della consistenza del nucleo familiare, e se ne fanno parte disabili, anziani e bambini. Il contratto di affitto tra i proprietari delle case disponibili e i beneficiari del provvedimento è regolato secondo un modello di convenzione contenuto nell'ordinanza. I **contratti di locazione** sono di 6 mesi, rinnovabili fino a 18 mesi e i canoni, a meno di diversa dichiarazione di congruità, vanno dai 400 fino agli 800 euro a seconda della grandezza dell'appartamento. L'affitto è a carico del Comune, mentre gli oneri condominiali a carico dell'affittuario. Ovviamente, chi usufruisce di tale provvedimento non ha diritto all'indennità di autonoma sistemazione.

L'**ordinanza n. 3771** del 19 maggio 2009 reca disposizioni sulla **ripresa delle attività produttive**, sulle esenzioni autostradali e **contributi per l'autonoma sistemazione**.

Aiuti e interventi per l'agricoltura - Le p.a. possono attivare forme di supporto tecnico nel settore agricolo, agro-alimentare e forestale per l'Abruzzo, con procedure di gemellaggio tra istituzioni adottate dalla Commissione europea. Le spese di attuazione rientrano nel programma "Rete Rurale Nazionale 2007-2013" (art. 1).

Le aziende agricole che ricadono nei comuni colpiti dal terremoto possono usufruire di una procedura semplificata per la presentazione delle domande uniche 2009. In particolare possono presentare una domanda di "conferma" in cui dichiarano che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla domanda di aiuto al regime di pagamento unico presentata nel 2008. Anche se presentano questa domanda oltre la scadenza del 15 maggio 2009, non devono pagare la sanzione prevista per il ritardo fino al 9 giugno 2009. Le aziende possono ricevere un anticipo dell'aiuto al pagamento unico, pari al 50%, a partire del 15 giugno 2009 (art. 2).

L'intera quota di cofinanziamento nazionale del **Programma di sviluppo rurale 2007-2013** della regione Abruzzo è assicurato dallo Stato attraverso le risorse del Fondo di rotazione (art. 11).

I sindaci e la ripresa delle attività produttive - I sindaci dei comuni colpiti dal sisma possono rivolgersi alle piccole imprese del territorio per ottenere in tempi rapidi i beni e servizi necessari all'assistenza della popolazione ospitata nei campi di accoglienza, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Tale procedura vale fino al 31 dicembre 2009 (art. 3). Il sindaco dell'Aquila, quelli dei comuni colpiti dal sisma e la provincia de L'Aquila possono altresì stipulare rispettivamente fino a 5, a 2 ed a 3 contratti a collaborazione coordinata e continuativa con scadenza 31 dicembre 2009. I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere al proprio datore di lavoro l'esenzione al lavoro per un periodo massimo di 60 giorni. (artt. 3-5). Infine i sindaci possono **trasferire temporaneamente le attività produttive** che erano svolte in strutture ora inagibili in altri luoghi pubblici o privati, ma devono assicurare che siano rispettate le norme di sicurezza, igienico-sanitarie e ambientali. Tale trasferimento dura fino a quando non sono di nuovo agibili i locali o sono trovate soluzioni alternative, comunque non oltre il periodo in cui è in vigore lo stato di emergenza (art. 8)

Il Piano C.A.S.E (Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili) - Per l'attuazione dell'**art. 2, commi da 1 a 9** del [decreto legge n. 39/2009](#), **la realizzazione del Piano C.A.S.E., è affidata al Consorzio** no profit promosso dalla fondazione **Eucentre** che è affiancato, per gli aspetti amministrativi e contabili, dall'Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile. Viene stipulata una convenzione che determina funzioni e composizione di una struttura operativa a cui possono partecipare i membri dell'unità operativa prevista dall'ordinanza n. 3760, che comprende personale dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (art. 6). Per realizzare la costruzione dei moduli abitativi, il Commissario delegato può avvalersi del **Provveditorato interregionale per le opere pubbliche**, per la conduzione delle istruttorie tecniche, per la preparazione degli atti sulla selezione dei concorrenti e per il controllo dei contratti (art. 9).

Il contributo per l'autonoma sistemazione - Il contributo per l'autonoma sistemazione assegnato **a chi ha una casa distrutta o danneggiata** nei territori colpiti al terremoto vale anche per chi ha una casa fuori dai comuni colpiti dal sisma, ma dietro presentazione di una perizia giurata comprovante il nesso di causalità tra danno subito ed evento sismico. Per mantenere o avere un ulteriore riconoscimento dei contributi per l'autonoma sistemazione e per godere dell'ospitalità gratuita in alberghi o altre strutture, chi ne è destinatario deve presentare un'autocertificazione in cui dichiara che i componenti del suo nucleo familiare non possiedono unità abitative di loro proprietà in Abruzzo. Chi possiede una casa nei comuni colpiti dal terremoto non ha più diritto al contributo per l'autonoma sistemazione e a godere dell'ospitalità gratuita in alberghi o altre strutture dopo 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla dichiarazione di agibilità della propria abitazione. A decorrere dalla pubblicazione della stessa ordinanza (25 maggio 2009), i soggetti destinatari dei benefici previsti

sono tenuti a produrre al sindaco del comune di residenza, ai fini del mantenimento o dell'ulteriore riconoscimento degli stessi, idonea autocertificazione ai sensi del [DPR n. 445/2000](#) attestante la mancata disponibilità di unità abitative di proprietà dei componenti del nucleo familiare nell'ambito del territorio della regione Abruzzo (art. 7).

Esenzioni autostradali - Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale, a partire dal 28 aprile **fino al 31 ottobre 2009**, i cittadini residenti nei comuni colpiti dal sisma che percorrono un tratto stradale compreso tra alcuni caselli delle autostrade A24-A25 e altre stazioni dell'A14. In particolare i caselli autostradali:

- A24 - Tornimparte, L'Aquila Ovest, L'Aquila Est, Assergi, Colledara;
- A25 - Bussi-Popoli;
- A14 - S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara Nord, Pescara Ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto Nord e Vasto Sud.

L'aeroporto dell'Aquila - Ai lavori di miglioramento dell'aeroporto dei parchi a Preturo (L'Aquila) non deve essere applicata l'Iva (art. 12).

L'**ordinanza n. 3772** del 19 maggio 2009 riguarda una serie di interventi urgenti, tra cui figura la **microzonazione sismica**.

Vertice G8 - Il Commissario delegato è autorizzato a trasferire **due milioni di euro** sulla contabilità speciale intestata al Capo della Delegazione per l'adozione di iniziative connesse all'organizzazione del grande evento "Presidenza Italiana del G8" di competenza del Ministero degli Affari Esteri. Per la prosecuzione di tali attività il Commissario delegato trasferisce altri **due milioni di euro** sulla contabilità speciale aperta presso l'Ufficio Sherpa (art. 1). Il Commissario delegato può assegnare un incarico dirigenziale ad un dirigente di prima fascia per le esigenze funzionali della "Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'organizzazione del grande evento G8" (art. 9).

Scuola e Università - Il Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del dott. Emanuele Fidora – Vice Capo di Gabinetto del ministero dell'Istruzione - per le iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza in ambito scolastico ed universitario. In particolare deve provvedere al coordinamento delle attività previste dall'[art. 4, comma 5, del decreto legge n. 39/2009](#) per assicurare l'avvio dell'anno scolastico 2009-2010 e la ripresa del funzionamento delle attività universitarie nella città dell'Aquila (art. 2).

Di.Coma.C e collaborazione con S.E.D. - I provvedimenti di spesa della Di.Coma.C per fronteggiare la fase di prima emergenza del terremoto del 6 aprile decadono entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza se non confermati espressamente dal ViceCommissario di competenza per la funzione di controllo istituita presso la Di.Coma.C. Il **Sindaco dell'Aquila**, in qualità di soggetto attuatore, **si avvale** della società Servizio elaborazione dati (**S.E.D.**) S.p.a. **per:**

- **gestire l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione** e dei benefici previsti dalle ordinanze di protezione civile;
- realizzare e gestire una banca dati degli interventi in emergenza;
- gestire, in modo ordinato, i rientri nelle abitazioni se agibili e conformi ai parametri stabiliti dalle verifiche di agibilità (art. 3).

Personale dell'Ufficio Bilancio e Ragioneria – A fronte delle accresciute esigenze amministrative conseguenti al sisma, il personale dell'Ufficio Bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri può effettuare prestazioni di lavoro straordinario, fino al 31 dicembre 2009, oltre il limite previsto dalla normativa in vigore, per un massimo di 30 ore mensili a persona (art. 4).

Ricostruzione - Il Commissario delegato **può avvalersi dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture per garantire il rispetto dei criteri di trasparenza e concorrenza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti per la realizzazione urgente delle abitazioni previste dal decreto legge per l'Abruzzo, all'art. 2. Rimangono comunque inalterate le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale articolo sostituisce il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3760 (art. 5). Inoltre, il **Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** può costituire una **commissione di esperti** che assicuri un supporto tecnico adeguato alle attività di ricostruzione (art. 7).

Il Commissario delegato può avvalersi del **Servizio tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici** per risolvere particolari problemi tecnici ed, in particolare, garantire la sicurezza delle costruzioni pubbliche e private nell'ambito del processo di ricostruzione dei comuni danneggiati dal sisma. Le funzioni di Direttore del Servizio tecnico Centrale, con incarico di dirigente generale, sono assegnate su proposta del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per compensare le spese che derivano dall'aggiunta di quest'ultimo posto di funzione dirigenziale generale, non sono più disponibili due posti di dirigente di seconda fascia per la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in particolar modo per la dotazione specifica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (art. 8).

Personale dell'Ufficio del Consigliere giuridico - Il Capo Dipartimento della Protezione Civile può rafforzare la dotazione organica dell'Ufficio del Consigliere Giuridico del dipartimento per soddisfare le nuove e maggiori esigenze che derivano dall'emergenza in Abruzzo e realizzare, anche in sede locale, le attività di emergenza. Il consigliere giuridico può scegliere tre consulenti tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, anche fuori ruolo, che devono svolgere la propria attività professionale nella sede del Commissario delegato. Cinque unità di personale, appartenenti alla P. A. civile oppure militare, vengono assegnate all'Ufficio del Commissario delegato e altre cinque vengono individuate tra quelle già in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile. Le relative spese sono a carico del Fondo per la Protezione Civile (art. 6).

Beni culturali - Il Vice-Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del Segretario Regionale ai lavori pubblici della Regione Veneto per

realizzare gli interventi urgenti e necessari ad eliminare il pericolo di crollo, con opere provvisoriale, della chiesa di San Marco del Comune dell'Aquila. Il soggetto attuatore provvede alla realizzazione degli interventi avvalendosi di imprese locali abruzzesi. Gli oneri che ne derivano sono a carico della Giunta della medesima regione (art. 10).

Conferenze di servizi– Viene aggiunto il comma 7-bis all'ordinanza 3760 relativa all'istituzione di un'apposita conferenza di servizi prevista dall'[art. 2, comma 3, del decreto legge n. 39/2009](#) per l'approvazione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta. Tale comma aggiuntivo prevede che i pareri previsti vengano resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta. Se resi oltre i termini, si intendono acquisiti con esito positivo senza possibilità di deroghe (art. 12).

Piano di microzonazione sismica - Il Commissario delegato avvia un piano di microzonazione sismica nei comuni colpiti dal terremoto, avvalendosi del CNR. Per tale attività il Dipartimento anticipa un contributo straordinario di 300.000 euro a carico del Fondo di Protezione Civile. Le spese sostenute devono essere rendicontate e documentate (art. 13).

Altre disposizioni - La struttura di missione di cui al DPCM del 15 giugno 2007 viene ricostituita come Unità Tecnica di Missione presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottimizzarne la capacità operativa, in un'ottica di contenimento della spesa. Per questo, ne viene ridotto il personale. Inoltre, l'Unità tecnica di missione può avvalersi, per la gestione dei fondi stanziati, della consulenza di una figura professionale con esperienza nel settore (art. 14).

L'**ordinanza n. 3778** del 6 giugno 2009 riguarda la cd. "**ricostruzione leggera**", prevedendo la concessione di un contributo per le riparazione di **edifici agibili di tipo A**.

Concessione di un contributo per danni di lieve entità - Ai proprietari di **edifici agibili di tipo A** è riconosciuto un **contributo per danni di lieve entità fino all'importo massimo di 10.000 euro** per riparare danni non strutturali e di impianti causati dal terremoto del 6 aprile. Rientrano tra le spese coperte dal contributo anche quelle legate alla progettazione e all'assistenza tecnica. Inoltre è previsto un **ulteriore contributo fino a un massimo di 2.500 euro** per la riparazione delle **parti comuni**. Possono richiedere il contributo i proprietari di immobili situati nei comuni colpiti dal terremoto, ma anche al di fuori di quest'area, purché una perizia dimostri che il danno sia stato causato dal terremoto del 6 aprile. Tale contributo viene riconosciuto per gli interventi di riparazione di elementi non strutturali e degli impianti di unità immobiliari danneggiate in modo molto contenuto dal sisma e comunque valutate agibili di tipo A. I lavori di riparazione, comunque, non devono mutare la destinazione d'uso dell'immobile e il contributo non può essere concesso per gli edifici costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie o di tutela del paesaggio.

Modalità per la richiesta del contributo - Il proprietario dell'edificio può richiedere il contributo presentando una comunicazione di inizio attività al Sindaco del comune in cui si trova l'immobile, secondo un modulo previsto

dall'ordinanza stessa. Alla comunicazione deve essere allegato anche il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta che esegue i lavori, sottoscritto dal proprietario. Se i lavori sono già stati realizzati, il proprietario deve allegare i documenti di spesa e un verbale di fine dei lavori e se sono in via di realizzazione deve allegare i documenti e il preventivo di spesa sui lavori, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori. Se l'immobile si trova al di fuori dei comuni interessati dal terremoto, il proprietario deve anche allegare la perizia giurata che certifica il "nesso di causalità diretto" tra il danno subito e il sisma.

Controllo sulla concessione del contributo e rendicontazione - Le imprese che eseguono i lavori ricevono il contributo tramite un bonifico bancario dal Comune, che fa dei controlli a campione per verificare che il contributo sia impegnato in modo corretto. I comuni rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi con cadenza trimestrale. Se è accertato che i lavori non sono stati completati, anche parzialmente, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, informando il Commissario delegato. Le risultanze emerse dalle istruttorie svolte dai comuni interessati sono comunicate al Commissario delegato, unitamente alla richiesta di erogazione dei relativi fondi.

L'**ordinanza n. 3779** del 6 giugno 2009 riguarda la cd. "**ricostruzione leggera**", prevedendo la concessione di un **contributo diretto** per le riparazioni di **edifici agibili di tipo B e C**.

Concessione di un contributo per danni di lieve entità - Ai proprietari di **edifici agibili di tipo B e C** (temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili) è riconosciuto un **contributo** diretto per riparare danni non strutturali e di impianti causati dal terremoto. Il contributo **copre integralmente le spese occorrenti per la riparazione nel caso riguardi l'abitazione principale**, mentre **fino all'80% delle spese** occorrenti per la riparazione (e comunque non superiore a 80.000 euro) per gli **immobili diversi dall'abitazione principale**, nonché per gli **immobili ad uso non abitativo**. Il contributo per la riparazione di parti comuni e condomini è riconosciuto all'amministratore del condominio che deve preventivare, gestire e rendicontare separatamente con l'ausilio di condomini che rappresentano almeno il 35% dei mm. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli oneri per la progettazione. I lavori di riparazione, comunque, non devono mutare la destinazione d'uso dell'immobile e il contributo non può essere concesso per gli edifici costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie o di tutela del paesaggio.

Modalità per la richiesta del contributo - Il proprietario dell'edificio può richiedere il contributo presentando una domanda al Sindaco del comune in cui si trova l'immobile, secondo un modulo previsto dall'ordinanza stessa. Alla domanda è allegato anche il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta che esegue i lavori ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico che attesti l'entità del danno e, nel caso in cui l'unità immobiliare sia situata al di fuori dei comuni colpiti dal sisma, anche il nesso di causalità tra danno e sisma. Se i lavori sono già stati realizzati, il proprietario deve allegare i documenti di spesa e un verbale di

fine dei lavori e se sono in via di realizzazione deve allegare i documenti e il preventivo di spesa sui lavori, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori. **Controllo sulla concessione del contributo e rendicontazione** - Il Comune svolge un'istruttoria sulle domande, verificando i presupposti per la concessione del contributo, il cui ammontare è determinato dal Sindaco, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, in relazione alle spese giudicate ammissibile. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende positivamente accolta. I comuni rendicontano al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo deve depositare presso l'Ufficio tecnico comunale una dichiarazione consultiva dei lavori asseverata da un professionista, allegando i documenti di spesa. Tale contributo è concesso a fondo perduto anche con le modalità di credito di imposta, nel rispetto di determinate condizioni specificate nella stessa ordinanza.

L'**ordinanza n. 3780** del 6 giugno 2009 reca una serie di disposizioni relative ad alcuni **adempimenti di carattere tributario**. Essa ribadisce la sospensione dei versamenti e adempimenti per le persone fisiche – anche sostituti d'imposta – con domicilio fiscale nei comuni compresi nell'elenco dei 49, sospensione che decorre dal 6 aprile a tutto il 30 novembre 2009 (art. 1), per gli altri comuni la sospensione cessa, invece, il 30 giugno: i versamenti non effettuati nel predetto periodo di sospensione sono eseguiti entro il 16 luglio 2009, mentre gli adempimenti sono prorogati al 30 settembre (art. 2). Vengono, inoltre (art. 3) indicati nuovi termini per gli adempimenti dei contribuenti, quali la presentazione del modello 730 che slitta dal 31 maggio al 26 ottobre 2009. Viene prevista, inoltre, anche la sospensione di alcuni termini in favore dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione (art. 4)

L'**ordinanza n. 3781** del 17 giugno 2009, composta da un solo articolo, riguarda **il trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari**, negli ambiti territoriali oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza. Nell'ambito dell'attuazione delle attività di protezione civile, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici. Con successivo provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sono definite modalità semplificate per l'adozione di misure minime di sicurezza che tengano in considerazione l'esigenza di contemperamento delle azioni di salvaguardia e soccorso della popolazione con quelle volte ad assicurare la tutela dei dati personali degli interessati.

L'**ordinanza n. 3782** del 17 giugno 2009 reca le disposizioni relative al **censimento dei danni al patrimonio culturale, energia elettrica e gas, l'edilizia scolastica e altri interventi urgenti**. **Ulteriori funzioni del Vice Commissario delegato** - Il Vice Commissario delegato

provvede al censimento e all'archiviazione dei dati relativi ai danni subiti dal patrimonio culturale a causa del terremoto. Collabora col Presidente della regione Abruzzo nella predisposizione ed attuazione del piano di interventi previsto dal decreto-legge per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie del Conservatorio di musica dell'Aquila, le caserme utilizzate dall'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici di interesse storico-artistico. Per la realizzazione di tali attività, il Vice Commissario delegato si avvale della collaborazione dei Sindaci dei Comuni colpiti dal terremoto (art. 1).

Nuovi fondi per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari - Per l'anno 2009, è previsto un incremento di 40 milioni di euro del "fondo transitorio di accompagnamento" per la regione Abruzzo previsto dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 796, lettera b). L'obiettivo è l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari affidata al Commissario ad acta.

Ulteriori disposizioni normative cui si provvede in deroga per la realizzazione degli interventi di emergenza. Vengono previste ulteriori deroghe all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 (art. 3).

Strutture prefabbricate in locazione per l'Agenzia delle Entrate - L'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad acquisire in locazione strutture prefabbricate in cui collocare temporaneamente i propri uffici, in attesa della riparazione degli immobili situati nel comune dell'Aquila danneggiati dal terremoto (art. 4).

Nuove misure per energia elettrica e gas - Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo nei comuni colpiti dal terremoto, con provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabilite: misure per la riduzione dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per un triennio; modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per tali forniture. Inoltre, per i soggetti che il 5 aprile 2009 erano residenti nei comuni colpiti dal terremoto, sono **sospesi per otto mesi** - non più solo per due - **i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas** emesse nello stesso periodo (art. 5).

Rimborso agli enti locali delle spese di trasporto per le elezioni europee. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare alla Regione Abruzzo, alle Forze Armate e alle Amministrazioni di Stato le spese per il trasporto nei luoghi di residenza della popolazione colpita dal terremoto e alloggiata nelle località della costa abruzzese, in occasione delle elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009 (art. 6).

Proroghe e precisazioni alle Ordinanze precedenti - Vengono disposte alcune proroghe ed integrazioni a precedenti ordinanze (art. 7).

Lavori sulla viabilità - Il Commissario delegato può avvalersi del compartimento Anas dell'Aquila per realizzare interventi urgenti di viabilità per l'organizzazione dell'evento G8 (art. 8).

Proroghe per le società cooperative - Per le società cooperative localizzate nei comuni colpiti dal sisma sono prorogati di 12 mesi i termini per versare il contributo per le spese di revisione del biennio 2009/2010, stabiliti dal decreto del 15 dicembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico. Sempre per queste

società e i loro consorzi è rinviato di 12 mesi il versamento del 3% degli utili. Tale proroga opera nei confronti delle società che non aderiscono ad alcuna associazione nazionale di assistenza e tutela del movimento cooperativo (art. 9).

Istituzione di una Struttura di missione legata al Piano C.A.S.E. - Per realizzare in modo più efficiente le attività istruttorie legate al Piano C.A.S.E., è istituita una Struttura temporanea di missione a L'Aquila nell'ambito dell'Ufficio Amministrazione e bilancio della Protezione Civile (art. 10).

Donazioni per assicurare un alloggio temporaneo - Il Dipartimento della Protezione Civile può accettare donazioni che abbiano lo scopo di assicurare un alloggio temporaneo per particolari categorie di cittadini. Le abitazioni devono essere realizzate con i moduli abitativi previsti dall'art. 2 del decreto legge n. 39 (art. 12).

Realizzazione degli interventi necessari per collegare le aree in cui devono essere realizzati i moduli abitativi con le reti infrastrutturali - Il Commissario delegato è autorizzato a realizzare gli interventi necessari per collegare le aree in cui devono essere realizzati i moduli abitativi con le reti infrastrutturali attraverso cui sono erogati i servizi essenziali (art. 13).

Intervento delle Regioni nella realizzazione di nuovi edifici o complessi abitativi - All'interno di un quadro di interventi definito dal Commissario delegato e del Presidente della Regione Abruzzo, le Regioni possono intervenire nella realizzazione di nuovi edifici o complessi abitativi, nella riparazione o ricostruzione di quelli esistenti e nelle opere sul territorio, anche mettendo a disposizione proprie risorse finanziarie e risorse che derivano da donazioni o altre fonti finanziamento. A questo scopo il Commissario delegato nomina dei soggetti attuatori che, per la realizzazione degli interventi, si possono avvalere dei poteri e delle procedure definite dalle ordinanze sull'emergenza terremoto e dal decreto legge n. 39 (art. 14).

Un piano per l'edilizia scolastica - Il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della Provincia dell'Aquila e i Sindaci dei Comuni interessati elabora un **programma-stralcio di interventi urgenti sull'edilizia scolastica** per consentire l'avvio regolare dell'anno scolastico 2009/2010 nei Comuni colpiti dal terremoto. Il Presidente della Regione può avvalersi della collaborazione del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che agisce come Soggetto attuatore degli interventi. A questo scopo è previsto un fondo di 20 milioni di euro da prelevare dalle risorse stanziare per gli interventi sull'edilizia scolastica, previsti dall'[art. 18 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008](#) (art. 15).

Modifiche all'ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 - L'art. 11 di tale ordinanza modifica il testo dell'ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009. Tra le variazioni, all'art. 1, comma 6, non si specifica più se le spese per le progettazione e l'assistenza tecnica, di cui può essere chiesto il rimborso, vadano calcolate comprese di IVA. Inoltre, all'art. 2, comma 7, vengono modificate le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate che ora sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. All'art. 3, comma 3, non si fa più riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma solo all'imposta sul reddito e al comma 7 viene specificato che il conto individuale in cui va il

finanziamento agevolato oltre ad essere vincolato è anche infruttifero. Infine viene modificato anche il comma 8, sempre dell'art. 3. Si specifica infatti che i contratti di finanziamento sono interrotti anche nei casi in cui il finanziamento sia usato per scopi diversi dalla riparazione degli edifici di tipo B e C. Inoltre si specifica che il credito di imposta può essere riconosciuto anche con l'intervento di soggetti finanziatori oltre che con quello di sostituti d'imposta e, infine, che chi eroga il finanziamento deve trasmettere con modalità telematica i dati sui beneficiari e sull'importo all'Agenzia delle Entrate.

L'**ordinanza del 2 luglio 2009** reca disposizioni volte al rilancio dell'immagine dell'Abruzzo ai fini del sostegno del settore turistico e per la campagna di comunicazione relativa alla celebrazione del G8 nella predetta Regione. A tal fine viene istituita una specifica Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con il compito di curare anche il rilancio dell'immagine dell'Abruzzo e di promuovere campagne di comunicazione volte a fronteggiare i danni al settore turistico derivanti dall'evento sismico che ha colpito la Regione. Tale struttura fornisce altresì ausilio al Governo nell'attuazione degli interventi di promozione e di comunicazione, di interesse turistico connessi al G8. Tale ordinanza è stata abrogata dall'art. 13 dell'ordinanza n. 3791 del 15 luglio 2009, essendosi esaurite le esigenze di valorizzazione dell'immagine dell'Abruzzo in funzione dello svolgimento del G8 nella città dell'Aquila.

L'**ordinanza n. 3784** del 25 giugno 2009 introduce **nuove disposizioni sulla cd. ricostruzione leggera**, soluzioni abitative temporanee e relativi cantieri, sospensioni e altre disposizioni.

Abitazioni in locazione – Sono parzialmente modificati i criteri e le modalità con cui vengono assegnati alle persone sfollate alloggi in affitto, a spese del Comune, a sua volta finanziato dallo Stato. Infatti tra le case che possono essere prese in affitto ora rientrano anche gli alloggi non arredati. In questo caso, però, il canone di locazione è ridotto del 10% rispetto ai canoni applicati alle case arredate. Inoltre, a differenza di prima, gli immobili possono trovarsi anche in altre regioni, purché limitrofe all'Abruzzo (art. 3).

Riparazione e ricostruzione leggera - Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire ai sindaci una prima parte dei fondi necessari per avviare i lavori di riparazione sulle abitazioni classificate come agibili, tipo A, temporaneamente inagibili, tipo B, o parzialmente inagibili, tipo C, come previsto dalle ordinanze n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno 2009 (art. 7).

Agevolazioni per stipulare mutui - Agli 80.000 euro previsti dall'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3779 per il finanziamento delle spese di riparazione dell'abitazione principale con inagibilità B o C, va aggiunto l'importo dell'onorario e delle spese notarili per l'accensione del finanziamento. La persona che ha chiesto il finanziamento può richiedere di essere assistita dalla Fintecna s.p.a. o da una società da questa controllata nella stipula del contratto di finanziamento e nella sua gestione (art. 13).

Edilizia popolare - I Sindaci dei comuni colpiti dal terremoto sono autorizzati a realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alloggi di

proprietà comunale destinati ad ospitare i nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta o sgomberata (art. 9).

Ospitalità negli alberghi – Viene sostituito il comma 2 dell’art. 7 dell’ordinanza n. 3771 del 19 maggio. La disposizione stabilisce che chi possiede una casa nei comuni colpiti dal terremoto non ha più diritto a godere dell’ospitalità gratuita in alberghi o altre strutture dopo 15 giorni da quando riceve comunicazione della dichiarazione di agibilità della sua casa, salvo particolari esigenze del suo nucleo familiare, valutate caso per caso dal Vice Commissario delegato nella attività di emergenza (art. 18).

Nell’ambito delle iniziative legate al G8 a l’Aquila, il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai proprietari di alberghi gravemente danneggiati dagli eventi sismici (art. 9).

Contributo per l’autonoma sistemazione - Chi possiede una casa nei comuni colpiti dal terremoto non ha più diritto al contributo per l’autonoma sistemazione dopo 45 giorni da quando riceve comunicazione della dichiarazione di agibilità della sua casa (art. 18).

Nuove aree per le attività agricole - Il Commissario delegato provvede a reperire una nuova collocazione, anche temporanea, alle attività agricole e zootecniche prime condotte nelle aree occupate d'urgenza o espropriate per la realizzazione dei moduli abitativi previsti dall’[art. 2 del decreto legge 39/2009](#) (art. 9).

Alloggi per il personale dei cantieri - Per fare in modo che i lavori per la costruzione del Piano C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori continuino secondo crono programma, il Commissario delegato, anche in deroga alle regole urbanistiche in vigore, può reperire un alloggio per il personale addetto ai cantieri anche negli insediamenti economico produttivi del territorio abruzzese (art. 10).

Sostegno dello Stato ai comuni – Attraverso l’inserimento del comma 3 bis all’art. 1 dell’ordinanza n. 3780 del 6 giugno, viene stabilito che gli importi dei tributi non percepiti dai comuni per effetto della sospensione stabilita dall’ordinanza n. 3780, sono anticipati a questi ultimi dallo Stato, secondo le modalità che saranno indicate in un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dalla data di ripresa della riscossione dei tributi, i trasferimenti erariali ai comuni si ridurranno per importi pari alle anticipazioni concesse (art. 14).

Estensione delle sospensioni - Dal 1° luglio 2009 anche le persone fisiche, comprese quelle in qualità di sostituti d’imposta, che al 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune della provincia dell’Aquila diverso da quelli del cosiddetto “cratere sismico”, possono usufruire delle sospensioni previste dagli art. 1 e 3, commi 1, 3, 4 e 5 dell’ordinanza n. 3780, qualora le loro abitazioni e gli immobili sedi di attività produttive siano stati sgomberati con ordinanza del sindaco per inagibilità totale o parziale, attestata con perizia giurata (art. 15).

Circolazione veicoli pesanti nei giorni festivi - I veicoli di peso superiore a 7,5 tonn., quelli eccezionali e quelli adibiti a trasporti eccezionali possono circolare in deroga alle limitazioni alla “circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2009 nei giorni festivi e particolari”, contenute nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4933/2008. I conducenti dei veicoli devono dimostrare anche sotto forma di autocertificazione l’impiego delle merci

trasportate nelle zone interessate dal terremoto ed esporre sui mezzi il logo del Dipartimento della Protezione civile e del progetto C.A.S.E. rilasciati dalla struttura del Commissario delegato (art. 11).

Anas soggetto attuatore per il ripristino SS n. 5 - L'Anas provvede al tempestivo ripristino della SS n. 5 Tiburtina Valeria, nel tratto "Gole di San Venanzio" dal Km. 161 al Km. 168, danneggiata dal terremoto del 6 aprile 2009. Gli interventi possono essere effettuati dalla società con i poteri di deroga indicati all'art. 3 dell'ordinanza n. 3753. Per la spesa dell'intervento, valutato in 2.500.000,00, l'Anas si può avvalere delle risorse stanziare per l'anno 2009, per gli investimenti della società, nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno (art. 16).

Nuove assunzioni e lavoro straordinario - Per far fronte alle maggiori esigenze legate alla situazione di emergenza, il sindaco de L'Aquila è autorizzato a stipulare fino a 12 contratti a tempo determinato e il Comune dell'Aquila a coprire i 6 posti vacanti, utilizzando le graduatorie dei concorsi di altri enti locali. (art. 1). I Presidente della regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato, può avvalersi di una struttura tecnico-scientifica, con esperti e personale comandato da altre amministrazioni, per avviare il piano di interventi urgenti per riparare gli immobili pubblici, come previsto dall'art. 4, comma 1 lettera b, del decreto legge 39 (art. 2). Il personale della Protezione civile impegnato nell'emergenza terremoto in Abruzzo riceve un'indennità come prevede l'articolo 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza n. 3536 del 28 luglio 2006 (art. 4). Anche il personale direttamente impegnato dal Prefetto può ricevere compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite (art. 6).

L'**ordinanza n. 3789** del 9 luglio 2009 relativa agli **indennizzi alle imprese** prevede l'erogazione, anche in questo caso, dei fondi da parte dei sindaci, ma «**fino a concorrenza delle risorse disponibili**». Sono previsti **indennizzi** anche **ai privati per danni ai beni mobili** anche non registrati **ubicati nella prima casa** distrutta o inagibile (esito di tipo E).

Sospensione dell'attività - Per la sospensione dell'attività produttiva in seguito al terremoto, viene riconosciuto un indennizzo legato alla durata della sospensione, per un periodo massimo di 120 giorni, quantificato in trecentosessantacinquesimi, in base ai redditi prodotti che risultano dalla dichiarazione dei redditi 2008 o dalle scritture contabili da allegare alla domanda (art. 1).

Beni mobili registrati - Per la ricostruzione e la riparazione di beni mobili registrati (come le auto o i mezzi di lavoro) distrutti o danneggiati, è riconosciuto un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino a un massimo di 300.000 euro (art. 2).

Ripristino scorte - Per ripristinare scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti, è previsto un indennizzo non superiore al 30% del prezzo di acquisto e fino a un massimo di 60.000 euro (art. 2).

Beni mobili strumentali - Per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività produttiva, è previsto un indennizzo non superiore al 50% dello stesso danno e fino a un massimo di 200.000 euro. Per la concessione di tali indennizzi occorre produrre apposita perizia giurata (art. 2).

Danni ai beni mobili anche non registrati ubicati nella prima casa – E' previsto un indennizzo nel caso di beni mobili anche non registrati ubicati nella prima casa distrutta o inagibile (esito di tipo E) sulla base di un'autocertificazione. Tale indennizzo pari al valore dei beni (tenendo conto delle quotazioni di mercato dell'usato di riferimento) non può superare i **10.000 euro** e non è cumulabile con gli indennizzi per le attività produttive previsti dall'art. 2 (art. 3).

Indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose – Viene riconosciuto un indennizzo per i danni subiti alle strutture adibite allo svolgimento di tali attività non superiore al 70% dei danni subiti e comunque **fino ad un massimo di 80.000 euro**. L'indennizzo non è cumulabile con il contributo per il ripristino della stessa unità immobiliare, ancorché in favore di terzi (art. 4).

Imprese di costruzione - Per le imprese di costruzione e di vendita di immobili destinati al mercato, in corso di realizzazione il 6 aprile 2009, è previsto un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino a un massimo di 30.000 euro per la riparazione di ciascuna unità abitativa. Entro sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza l'edificio in costruzione deve essere completato e le case devono essere affittate o vendute alle popolazioni colpite dal terremoto (art. 5).

Modalità di accesso al contributo - Le domande (redatte secondo l'allegato all'ordinanza) per ottenere gli indennizzi devono essere presentate dagli interessati (persone fisiche o giuridiche) entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza al sindaco del comune ove si trovano i beni danneggiati. Spetta al sindaco determinare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la spettanza e l'ammontare dell'indennizzo dandone immediata comunicazione agli interessati (art. 6).

Da ultimo tutti gli **interventi previsti dall'ordinanza** (ad eccezione degli indennizzi di cui all'art. 1 per la sospensione dell'attività) possono riguardare anche beni localizzati fuori dai 49 comuni individuati dal commissario delegato, purché ci sia un nesso di causalità tra danno ed evento sismico, comprovato da **perizia giurata** (art. 8).

L'**ordinanza n. 3790** del 9 luglio 2009 riguarda la cd. "**ricostruzione pesante**", prevedendo la concessione di un **contributo** per la riparazione o ricostruzione di **edifici inagibili di tipo E**, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione. Restano **esclusi gli edifici dei centri storici**, per i quali il Governo, sempre attraverso delle ordinanze, **deve emanare una specifica disciplina** che tenga conto dei piani di ricostruzione del centro storico delle città (nella premessa dell'ordinanza).

Ricostruzione della prima casa – E' previsto un **contributo diretto** per coprire:

- le **spese di riparazione** (con miglioramento sismico);
- **di ricostruzione** delle prime case che hanno riportato danni tali da renderle distrutte o inagibili (**con esito di tipo E**) e che si trovano nei comuni colpiti dal terremoto, ovvero **per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente** all'abitazione principale (con relativi interventi di adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico).

Il **contributo diretto** deve essere erogato con i tempi e **le modalità che devono essere stabiliti dal CIPE**, ai sensi dell'[art. 14, comma 1, del decreto legge 39/2009](#), garantendo la continuità e il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione in via prioritaria delle prime abitazioni. Per avere diritto al contributo a fondo perduto dello Stato devono essere rispettate **alcune condizioni**: l'immobile deve avere gli stessi standard dell'abitazione distrutta o da demolire e la stessa destinazione urbanistica. Non necessariamente però la riedificazione deve avvenire sulla stessa superficie, purché nel territorio del comune di ubicazione dell'unità immobiliare distrutta. E', invece, necessario ricostruire o riparare rispettando i criteri anti sismici, raggiungendo un «livello di sicurezza fino all'80% dell'adeguamento sismico». Il contributo, **fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione** con miglioramento sismico **o ricostruzione**, è riconosciuto per l'**unità immobiliare adibita ad abitazione principale** (art. 1).

Altri immobili (secondo case, uffici professionali e negozi) - È previsto un contributo **fino all'80% delle spese sostenute** per riparare (con miglioramento sismico) o ricostruire **immobili diversi dalla prima casa o a uso non abitativo** andati distrutti o che hanno subito danni tali da renderli inagibili (esito di tipo E). Il contributo, in tale caso, **non può superare gli 80.000 euro**. Esso è riconosciuto per una sola unità immobiliare ed è cumulabile con il contributo per la prima casa solo se l'altro immobile ad uso non abitativo è adibito ad attività di impresa o della professione (art. 1). Vengono quindi dettate indicazioni relative alle riparazioni o ricostruzione delle parti comuni dei condomini. In questo caso l'amministratore condominiale deve preventivare, gestire e rendicontare le spese (art. 1, comma 5). Rientrano, infine, tra le spese ammissibili, al netto di IVA gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati (art. 1, comma 7).

Modalità di accesso al contributo - Le domande (redatte secondo l'allegato all'ordinanza) per ottenere i contributi devono essere presentate dall'interessato, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli «indirizzi del Commissario delegato», al sindaco del comune dove è situata l'unità immobiliare da riparare o ricostruire, oppure da acquistare. La **domanda va presentata al Sindaco del Comune** in cui si trova l'edificio da riparare o acquistare utilizzando il modello di domanda allegato all'ordinanza n. 3790. Se la richiesta di contributo riguarda parti comuni di un edificio, la domanda va presentata dall'amministratore condominiale o da un rappresentante designato dai proprietari delle parti comuni. E' quindi, indicata, in modo dettagliato, tutta **la documentazione da allegare alla domanda** stessa e gli adempimenti in capo al beneficiario del contributo o al rappresentante del condominio previsti ad ultimazione dei lavori. E' quindi il sindaco ad autorizzare, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione o acquisto di una nuova abitazione e a determinare la spettanza e l'ammontare del contributo (art. 2). Per ottenere l'**erogazione del contributo per l'acquisto** di un'abitazione in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, il beneficiario deve depositare nel Comune copia autentica del contratto preliminare registrato entro 30 giorni dalla sua stipula. Inoltre, il beneficiario è tenuto a depositare una copia autentica del rogito notarile entro 30 giorni dalla sua stipulazione e la documentazione delle

spese sostenute, con la domanda di cambio di residenza per il suo nucleo familiare, pena la revoca del contributo (art. 2).

Modalità di erogazione del contributo - Il contributo è concesso a fondo perduto **anche con le modalità del credito d'imposta**. La domanda deve specificare di quale modalità l'interessato intende avvalersi e se preferisce ottenere il finanziamento agevolato, come disciplinato dalla stessa ordinanza n. 3790 (art. 3)

Erogazione dei fondi ed attività di controllo - Il Commissario delegato comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPE il fabbisogno complessivo per ottenere i finanziamenti, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai Comuni. I Sindaci dei Comuni rendicontano sui fondi utilizzati per l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. In particolare, i Sindaci provvedono all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Il restante 25%, viene erogato entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori. Sono, quindi, previsti controlli a campione da parte dei comuni sui soggetti beneficiari del contributo (art. 4).

Gli atti e le operazioni per i finanziamenti – inclusi quelli che riguardano la prestazione delle eventuali garanzie, personali e gli atti conseguenti e connessi – **sono esenti da ogni tributo e diritto**. Tale disposizione non si applica all'imposta sul valore aggiunto. Gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell'80% (art. 6).

Realizzazione dei moduli abitativi provvisori - Il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei Comuni interessati, alla realizzazione in tempi rapidi dei Moduli abitativi provvisori (M.a.p.), e delle connesse opere di urbanizzazione nei comuni colpiti dal terremoto per garantire una sistemazione temporanea alle persone che hanno l'abitazione distrutta o inagibile di categoria E o F (art. 7).

Realizzazione dei moduli ad uso scolastico provvisori - Con le medesime modalità, il Commissario provvede anche alla realizzazione dei Moduli ad uso scolastico provvisori (M.u.s.p.) e delle relative opere di urbanizzazione, avvalendosi delle risorse stanziare nell'art. 7 del decreto legge per l'Abruzzo e delle risorse trasferite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (art. 7).

L'**ordinanza n. 3797** del 30 luglio 2009 reca alcune novità per i cittadini delle aree colpite dal terremoto del 6 aprile.

Spese di trasloco - È riconosciuto un contributo, fino a 5.000 euro, per il pagamento delle spese di trasporto e deposito dei mobili di chi realizza interventi di riparazione e ricostruzione, esclusi quelli sulle abitazioni classificate come A (art. 5).

Contributi per interventi su abitazioni B e C - viene prorogato il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi sugli edifici classificati B e C fino a 90 giorni a partire dal 27 luglio - data di pubblicazione in G. U. degli indirizzi del Commissario delegato sull'ordinanza 3779. Nel caso in cui la verifica di agibilità avvenga dopo questa data, i 90 giorni si conteggiano a decorrere dalla pubblicazione degli esiti sull'albo pretorio del Comune in cui si trova l'abitazione (art. 8).

Indennizzo per le attività produttive ed esercizi pubblici chiusi durante il G8 - I titolari di attività produttive ed esercizi pubblici dell'Aquila che sono rimasti chiusi in occasione del G8 dal 5 al 10 luglio 2009, come disposto dall'ordinanza prefettizia del 23 giugno 2009, hanno diritto ad un indennizzo. Possono richiedere il risarcimento gli esercizi che si trovano nelle aree A, B e C individuate dall'ordinanza. L'indennizzo è calcolato sulla base del reddito accertato in sede dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 ed è rapportato al periodo di effettiva chiusura (art. 9).

Termine dell'ospitalità gratuita in albergo per chi possiede un'abitazione classificata come A – Dal 6 agosto chi ha l'abitazione classificata come A non può più usufruire dell'alloggio gratuito in alberghi o altre strutture residenziali. Questo termine non è previsto per chi è ospitato nei campi tenda (art. 17).

Contributo autonoma sistemazione - Viene incrementato il contributo di autonoma sistemazione per chi, in seguito al terremoto del 6 aprile, ha avuto casa distrutta, anche in parte, o è stato costretto a sgomberarla in quanto situata in zona rossa. Previsto fino a un massimo di 600 euro al mese, nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare. Chi vive da solo può ricevere 300 euro. Per ogni anziano ultra 65enne e per ogni persona con disabilità o invalida almeno al 67% è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro (art. 24).

Fabbisogni abitativi – Viene regolata la rilevazione sui fabbisogni abitativi dei cittadini del Comune dell'Aquila iniziata il 1° agosto. Il provvedimento prevede che per il supporto informatico nell'elaborazione dei dati il Commissario delegato può avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni e per l'assistenza telefonica nella compilazione del modulo del Servizio Linea amica Abruzzo, già dedicato alle informazioni alla popolazione dal mese di aprile. Per aiutare i cittadini nella redazione dei questionari sono coinvolti 40 uomini delle Forze Armate e 20 Carabinieri. Ai fini della diffusione dell'iniziativa, il Commissario delegato è autorizzato inoltre a richiedere alle società di telefonia mobile l'invio di sms con informazioni utili al cittadino (art. 28).

Esenzione in una nuova stazione autostradale - L'esenzione del pedaggio autostradale è prevista, per i residenti nei comuni colpiti dal terremoto, in transito sulle A24, A 25 e A14 anche per la stazione di Civitanova Marche, oltre che per San Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara Nord, Pescara Ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto Nord e Vasto Sud (art. 27).

L'**ordinanza n. 3799** del 6 agosto 2009 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile”, reca, all'**art. 2**, alcune disposizioni per il sisma in Abruzzo. In particolare, in relazione alle improcrastinabili esigenze finanziarie del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3797 del 30 luglio 2009, nelle more del trasferimento delle risorse ivi previste, autorizza variazioni di bilancio compensative tra la parte capitale e la parte corrente del centro di responsabilità¹³ «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre viene prorogato - fino al 31 dicembre 2009 - il decorso dei termini per gli adempimenti contrattuali, nonché dei termini relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni

altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del [decreto-legge 39/2009](#).

L'**ordinanza n. 3803** del 15 agosto 2009 reca disposizioni relative ai contributi per la riparazione di case di tipo A, B, C, alle locazioni, agli ATER e i beni culturali.

Contributi per le case in locazione - I proprietari di case classificate A, B o C che al 6 aprile erano date regolarmente in locazione possono usufruire del contributo per la ricostruzione o riparazione di abitazioni non principali e immobili ad uso non abitativo. Il contributo è concesso, anche per più immobili e in aggiunta al contributo per l'abitazione principale, solo se i contratti di locazione vengono rinnovati alle stesse condizioni dei precedenti, per la durata di almeno 4 anni (art. 7).

Modifica della procedura per l'avvio dei lavori per le case di tipo B e C - Per avviare rapidamente gli interventi di ristrutturazione e riparazione degli edifici di tipo B o C, i Comuni, dopo aver verificato la regolarità della domanda e della documentazione, concedono il contributo a titolo provvisorio entro 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, se non si riceve risposta si possono avviare i lavori. Il contributo a titolo definitivo viene concesso entro 30 giorni dalla concessione di quello provvisorio, dopo la verifica della coerenza e congruità economica degli interventi.(art. 7)

Contributi per le Cooperative edilizie a proprietà indivisa- I contributi previsti per gli immobili di tipo A, B, C o E si applicano anche alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa (art. 4).

Contributi per parti comuni di condomini di tipo A - E' compito dell'amministratore presentare la domanda. Anche per gli immobili di tipo A, la domanda di contributo per le parti comuni deve essere presentata dall'amministratore di condominio. Il contributo è riconosciuto all'amministratore che deve preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico le spese, come previsto dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009. I compensi per gli amministratori rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nei limiti indicati nelle ordinanze n. 3778 e 3779 del 6 giugno (art. 8).

Centocinquanta milioni per le case dell'ATER - Per la ricostruzione o riparazione degli immobili dell'ATER, Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica Regionale, sono previsti 150 milioni di euro, nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'[art. 14, comma 1, del decreto-legge 39/2009](#). Il Presidente della regione Abruzzo può avvalersi dell'ATER come soggetto attuatore e deve sottoporre il Piano degli interventi all'approvazione del Commissario delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo. Gli assegnatari che hanno riscattato gli alloggi possono affidare la riparazione o la ricostruzione all'ATER, che agisce in qualità di amministratore di condominio (art. 2).

Contributi alle imprese che costruiscono e vendono edifici - L'indennizzo pari al 75% fino ad un massimo di 30mila euro previsto per gli edifici che erano in via di realizzazione al 6 aprile, è riconosciuto anche per gli edifici che a quella data erano già realizzati e accatastati, o con le relative procedure di accatastamento

ancora in corso di definizione. Il contributo è concesso se gli appartamenti vengono messi a disposizione dei cittadini sfollati per la vendita o l'affitto agevolato previsto dall'ordinanza n. 3769 (art. 3).

Supporto ai Comuni nell'istruttoria delle domande - I Comuni sono supportati da Fintecna nell'istruttoria amministrativa delle domande per i contributi previsti per gli immobili di tipo B, C o E. Per l'istruttoria tecnica delle domande relative al contributo per immobili di tipo B e C, i Sindaci sono supportati dal Consorzio Universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS), secondo gli ambiti di rispettiva competenza (art. 7).

Venti milioni per il recupero del patrimonio culturale – Vengono messi a disposizione del Vice-Commissario per il recupero del patrimonio culturale 20 milioni di euro nell'ambito delle risorse previste per l'emergenza terremoto in Abruzzo. La struttura può anche avvalersi di contributi da parte di sponsor per completare la messa in sicurezza e il recupero dei beni di interesse artistico e culturale danneggiati dal sisma (art. 1).

L'**ordinanza n. 3805** del 3 settembre 2009 reca ulteriori interventi urgenti a favore della regione Abruzzo.

IVA compresa tra le spese per le riparazioni – Una delle misure più importanti dell'ordinanza è la ricomprensione dell'IVA tra le spese ammissibili per le riparazioni o la ricostruzione con miglioramento sismico delle abitazioni con esiti di agibilità B, C ed E.

Campi di accoglienza - Entro il 6 settembre coloro con la casa agibile (categoria A) devono lasciare i campi di accoglienza. Il Commissario Straordinario avvia infatti un piano di smantellamento delle aree di accoglienza garantendo idonee sistemazioni in strutture della Provincia dell'Aquila ed ogni iniziativa per garantire il trasporto dei cittadini interessati, con particolare riferimento agli studenti (art. 9).

Viabilità – Vengono stanziati 10 milioni di euro per interventi sulla viabilità, alla luce della riapertura di scuole, università e attività produttive (art. 8).

Carta acquisti - Per le fasce più deboli della popolazione colpita dal sisma è messa a disposizione, ai cittadini italiani, una carta acquisti del valore di 160 euro mensili, da utilizzare per la spesa alimentare e sanitaria e il pagamento di luce e gas, fino al 31 dicembre 2009 (art. 13).

Contributi per riparazioni - Tra le altre novità, vi è la proroga dei termini per la richiesta dei contributi per l'abitazione di tipo E, che passano da 90 a 160 giorni dalla pubblicazione in G. U degli indirizzi operativi dell'ordinanza n. 3790 avvenuta il 31 agosto (art. 11) e la possibilità per l'amministratore di condominio di richiedere il finanziamento agevolato per i contributi per le abitazioni B, C ed E (art. 2).

I proprietari di case classificate A, B o C che al 6 aprile erano date regolarmente in affitto possono usufruire del contributo per la ricostruzione o riparazione di abitazioni non principali e immobili ad uso non abitativo. Il contributo è concesso solo se i contratti di affitto vengono rinnovati alle stesse condizioni dei precedenti,

per la durata di almeno 2 anni e in tutti i comuni del cratere, diversamente da quanto stabilito dall'ordinanza 3803 del 15 agosto.

L'**ordinanza 3806** del 14 settembre 2009 **definisce i criteri per l'assegnazione delle nuove case**. E' il sindaco dell'Aquila ad individuare, con proprio decreto, i nuclei familiari che vengono ospitati nei complessi antisismici del progetto C.A.S.E. (Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili), destinati ai cittadini aquilani che hanno avuto esito di agibilità E, F o che si trovano in "zona rossa". Nella redazione delle graduatorie hanno la **priorità** i nuclei familiari numerosi, composti da almeno tre persone o da un solo genitore con figlio a carico, che possono andare ad abitare in una zona il più possibile vicina a quella dove vivevano prima del 6 aprile. Inoltre, i componenti della famiglia devono essere cittadini italiani, dell'Unione europea, o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e non devono avere a disposizione soluzioni abitative alternative, anche in affitto, nel comune dell'Aquila e nei comuni vicini. Viene, inoltre, tenuto conto anche della presenza in famiglia di disabili, anziani, studenti e minori in età prescolare, nonché l'eventuale occupazione lavorativa nella regione Abruzzo al momento del sisma. Con l'assegnazione della nuova sistemazione non si perde il diritto al contributo di autonoma sistemazione. E' sempre il sindaco dell'Aquila ad individuare i cittadini delle frazioni, con l'abitazione distrutta o classificata con esito di agibilità E o F, che hanno diritto all'assegnazione dei M.a.p. (Moduli abitativi provvisori).

L'**ordinanza 3808** del 15 settembre 2009 reca **nuove misure per la ripresa delle attività produttive, alcuni interventi per le infrastrutture e per il reperimento di alloggi** per coloro che hanno una casa inagibile o distrutta. **Interventi per le attività produttive** – Vengono concessi ulteriori 60 giorni per presentare la domanda per accedere agli indennizzi previsti per le attività produttive che hanno subito danni economici a causa del terremoto. La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività entro 120 giorni dal 20 luglio, data di pubblicazione dell'ordinanza n. 3789 in Gazzetta Ufficiale (art.4).

In aggiunta a quanto previsto dall'ordinanza n. 3789, se le disposizioni del Comune non consentono l'accesso ai luoghi per la valutazione del danno subito dall'edificio, il termine per la presentazione della domanda decorre dal giorno in cui viene effettivamente autorizzato l'accesso (art. 4). Viene, inoltre, disposto che la **perizia** che descrive e quantifica il danno subito dall'edificio per il quale si richiede l'indennizzo **deve essere "asseverata" e non "giurata"**. La modifica si applica anche al modello di domanda allegato all'ordinanza stessa. Le spese sostenute per le perizie da allegare alla richiesta di contributo rientrano nell'indennizzo concesso dall'ordinanza n. 3789 del 9 luglio 2009 (art. 4). **Gli interventi sulla viabilità e per le infrastrutture** - Anas, RFI, Provveditorato Interregionale OO.PP e Provincia dell'Aquila sono i soggetti che devono mettere in atto, a valere sui propri bilanci, le opere previste dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3805 in cui vengono stanziati 10 milioni di euro per interventi sulla viabilità da realizzare in occasione della riapertura di scuole, università e attività produttive. Essi sono autorizzati anche ad occupare con urgenza ed, eventualmente, ad

espropriare le aree in cui vengono realizzate tali opere, prescindendo anche da altri adempimenti, dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale di “immissione in possesso” dei suoli, che può avvenire anche in presenza di due soli testimoni (art. 5). Vengono destinati, inoltre, 3,5 milioni di euro per la funivia “Fonte Cerreto-Campo Imperatore” nel Gran Sasso dal fondo per l'emergenza terremoto per avviare la messa in sicurezza ed efficienza degli impianti (art. 10).

Reperimento di alloggi per chi ha una casa inagibile o distrutta - Le disposizioni previste per le **imprese che costruiscono o vendono abitazioni** si applicano anche ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l'acquisto di case ultimate o in corso di completamento da affittare temporaneamente. A tali imprese viene riconosciuto **un indennizzo non superiore al 75%, fino ad un massimo di 30.000 euro**, per la riparazione con miglioramento sismico di ciascuna unità abitativa, purché i lavori siano completati entro 6 mesi. Gli **appartamenti devono essere concessi in affitto**, secondo le condizioni previste dall'ordinanza n. 3769, alle persone con una casa distrutta o inagibile, con priorità a chi ha una casa di tipo E, per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino a un massimo di 36 mesi, e in casi eccezionali fino a 60 mesi. Per rendere gli appartamenti subito abitabili, viene stanziato un **contributo per gli arredi** fino ad un massimo di 2.000 euro. Alle imprese che costruiscono e vendono immobili è concesso un indennizzo non superiore al 75%, fino ad un massimo di 30.000 euro, anche se vendono gli appartamenti ai fondi comuni di investimento immobiliare (art. 9).

Fondi per l'edilizia residenziale della regione Abruzzo - I 150 milioni di euro stanziati per la regione Abruzzo vengono così ripartiti:

- 107 milioni di euro per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell'Azienda Territoriale E.R.P. regionale sovvenzionata;
- 43 milioni di euro per gli immobili di E.R.P. comunale.

La disposizione sostituisce il comma 4 dell'art. 2 della 3803 (art. 1).

Strutture per la Provincia dell'Aquila - Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare risorse finanziarie dal fondo per l'emergenza in Abruzzo per reperire una sede temporanea per la Prefettura fino a quando non sono riparati gli immobili pubblici danneggiati dal sisma (art. 11).

Proroga della scadenza dei consigli degli ordini degli ingegneri e architetti - La scadenza dei consigli degli ordini degli ingegneri e architetti viene prorogata al 31 marzo 2010 al fine di consentire lo svolgimento regolare delle elezioni (art. 12).

Disposizioni sul personale impiegato nelle zone terremotate - Sono previste alcune disposizioni per il personale del Comune dell'Aquila (art. 3) e per quello delle Province dell'Abruzzo e del CNR direttamente impegnato nelle zone terremotate (art. 7), nonché alcuni provvedimenti che riguardano gli importi dei tributi e il personale della Provincia dell'Aquila (art. 8).

Misure per i Sindaci - Sale da 60 a 120 giorni il termine per cui i Sindaci dei comuni compresi nei C.O.M. possono richiedere ai propri datori di lavoro, con oneri a proprio carico, l'esenzione dalle prestazioni lavorative. La disposizione modifica l'art. 3 dell'ordinanza n. 3797 (art. 1).

Ulteriori disposizioni - Il Dipartimento della Protezione Civile può ricorrere alle

convenzioni stipulate dalla Consip per l'acquisizione di lavori, beni e servizi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto (art. 6). Viene previsto che anche l'Abruzzo *Engineering* deve affiancare la RELUIS (Rete di laboratori universitari di ingegneria) nella fase istruttoria delle domande per richiedere i contributi per immobili di tipo E. Tale comma dell'art. 1 integra il comma 3, dell'art. 11 dell'ordinanza 3805 (art. 1). Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche può affidare gli appalti dei lavori anche sulla base del progetto preliminare, derogando all'[art. 53 del decreto legislativo 163/2006](#) (art. 2).

L'ordinanza 3810 del 21 settembre reca **ulteriori interventi per l'emergenza abitativa nei comuni colpiti dal sisma** in considerazione dell'**approssimarsi della stagione invernale**.

Requisizione di immobili di proprietà privata –Considerato che occorre fronteggiare l'emergenza abitativa prima dell'arrivo della stagione invernale, attraverso la requisizione di immobili di proprietà privata per l'alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta senza tetto e per il tempo necessario al rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni riparate o ricostruite, l'ordinanza individua il soggetto di cui si avvale il Commissario delegato per il supporto alle attività di requisizione degli immobili. I contratti relativi alle utenze domestiche per acqua, energia elettrica e gas, delle abitazioni requisite, possono essere intestati agli assegnatari, anche senza il consenso dei titolari, mentre i relativi oneri, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio.

I Moduli Abitativi Provvisori e i Moduli ad Uso Scolastico Provvisori - Quanto ai Map e i Musp, l'ordinanza prevede che tali strutture e le relative aree occupate o espropriate siano assegnate in proprietà a titolo gratuito ai comuni in cui sono stati realizzate.

L'ordinanza n. 3811 del 22 settembre riguarda **ulteriori disposizioni sui MAP e MUSP**.

Essa autorizza la realizzazione dei Map - Moduli Abitativi Provvisori e dei MUSP - Moduli ad Uso Scolastico Provvisori sulle aree individuate, in deroga alle leggi previste in materia di vincoli paesaggistici e ambientali e anche all'art. 34 dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale Abruzzo relativo al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco. L'ordinanza, infatti, oltre a dichiarare la necessità dell'installazione dei moduli, ricorda la **destinazione ad uso transitorio delle strutture** sottolineando che per la loro natura rimovibile, esse non possono arrecare danno al valore paesaggistico né alterare permanentemente lo stato dei luoghi.

L'ordinanza n. 3813 del 29 settembre reca **ulteriori interventi** in favore del territorio abruzzese.

Copertura totale delle spese di ristrutturazione dei condomini – L'amministratore di condominio può richiedere il finanziamento agevolato dei contributi per le abitazioni B, C ed E fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico sanitario e il ripristino degli elementi architettonici esterni, incluse le rifiniture esterne e le parti comuni

dell'intero edificio (art. 7).

Agevolazioni per i contratti di affitto agevolato o comodato - I contratti ad affitto agevolato o di comodato stipulati ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 sono esenti da ogni tributo e diritto. Per quelli già stipulati all'entrata in vigore dell'ordinanza in oggetto, il termine per la registrazione è sospeso fino al 30 novembre 2009. Inoltre, il reddito imponibile derivante al proprietario è ridotto del 30% (art. 5).

MAP - Moduli Abitativi Provvisori – Spetta ai Sindaci dei comuni dove vengono realizzati i MAP realizzare gli interventi infrastrutturali e di mitigazione del rischio necessari per i nuovi insediamenti. Per le spese valutate in 500 mila euro si provvede con il fondo trasferito alla Protezione Civile. Per la realizzazione dei MAP è sufficiente una comunicazione di avvenuta approvazione del progetto (art. 2). Sono ancora i Sindaci dei comuni interessati ad assegnare ai nuclei familiari i MAP sulla base dei criteri definiti precedentemente dall'autorità comunale. Chi ha assegnato un MAP non può usufruire del Contributo di Autonomia Sistemazione - CAS - né alloggiare gratuitamente nelle strutture messe a disposizione dal commissario delegato (art. 9).

Contributi e indennizzi per gli orfani di genitori vittime del terremoto - Gli orfani di uno o entrambi i genitori possono usufruire del contributo o dell'indennizzo spettante al genitore deceduto (art. 8).

Scuola e Università – Vengono destinati 19,4 milioni di euro stanziati dal bilancio del Ministero dell'istruzione per il 2009 per le scuole danneggiate dal terremoto. Il Ministero è autorizzato a ricevere donazioni anche dall'estero a favore delle scuole e dell'Università dell'Aquila (art. 4). Infine, il Presidente della regione Abruzzo deve assicurare ed agevolare i servizi per lo spostamento degli studenti delle scuole e dell'Università dell'Aquila nell'ambito dei comuni abruzzesi (art. 11).

Proroga dei rapporti di lavoro stagionali per gli albergatori - Gli albergatori che ospitano temporaneamente le persone sfollate sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro stagionali fino al termine dell'emergenza con oneri a proprio carico (art. 6).

Recupero rifiuti inerti - Impianti per il recupero dei rifiuti inerti possono essere realizzati anche nelle aree autorizzate alle attività estrattive all'interno della regione Abruzzo. Tali impianti devono presentare la richiesta di "verifica di assoggettabilità" per la procedura di VIA (Valutazione di impatto ambientale). Le operazioni di recupero dei rifiuti possono iniziare contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio attività (art. 3).

Convenzioni con Consip - Per assicurare omogeneità di gestione delle strutture temporanee realizzate sul territorio abruzzese, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. - per l'acquisizione di lavori, beni e servizi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto (art. 10).

Abruzzo Engineering - Per gli interventi di assistenza in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici la provincia dell'Aquila può avvalersi di *Abruzzo Engineering*, nel limite massimo di euro 300 mila (art. 1).

L'ordinanza n. 3814 del 2 ottobre 2009 reca una modifica all'art. 2, comma 1,

dell'ordinanza n. 3805 del 3 settembre 2009. Essa prevede che il contributo dovuto all'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 1, comma 5 dell'ordinanza 3779 sia «fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio».

L'ordinanza n. 3817 del 16 ottobre dispone **ulteriori interventi in favore del territorio abruzzese.**

Case mobili - Il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a ricevere **500 case mobili per i nuclei familiari che devono essere sistemati provvisoriamente in un'abitazione.** Esse sono destinate a completare l'offerta abitativa già pianificata per i cittadini con abitazioni in categoria F o in zona rossa, ovvero per quelli con abitazioni in categoria B e C, ma con tempi di recupero oggettivamente lunghi e per i nuclei familiari con particolari problemi economici, sanitari e familiari. Tali case possono essere messe a disposizione anche degli studenti universitari iscritti a L'Aquila che necessitano di un alloggio per poter completare il corso di laurea. Per le offerte il sindaco deve pubblicare degli avvisi su quotidiani a diffusione locale e nazionale. Le proposte possono comprendere anche l'offerta dei terreni occorrenti per l'insediamento delle case mobili. Una convenzione stabilisce i rapporti tra le persone che hanno messo a disposizione le case mobili: a questi è corrisposto, per ogni giornata di permanenza di ciascun componente del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio, una somma determinata dal sindaco entro il limite dei prezzi giornalieri indicati nelle delibere n. 547 del 28 settembre 2009 e n. 582 del 12 ottobre 2009 per i campeggi e villaggi turistici senza ristorazione. Le aree per l'insediamento sono individuate dal sindaco con un proprio provvedimento, che deve anche determinare i criteri di priorità per l'attribuzione degli alloggi. L'assegnazione della casa comporta la decadenza del contributo di autonoma sistemazione o del diritto a beneficiare dell'ospitalità gratuita nelle strutture alloggiative reperite dal Commissario delegato. Per l'urbanizzazione primaria il sindaco si deve avvalere del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna. Le spese per la realizzazione delle case mobili non può superare i 40 milioni di euro da reperire sul fondo della Protezione Civile (art. 8).

Contributi - I contributi a titolo provvisorio concessi per la riparazione delle abitazioni B e C, potranno essere **anticipati**, anche con le modalità del finanziamento agevolato, fino al 25% dell'importo richiesto per un massimo di **20.000 euro**. Le spese effettuate con la somma anticipata devono essere documentate con le fatture relative allo stato di avanzamento dei lavori (art. 12). Nelle richieste di contributo per la **riparazione dei danni alle parti comuni dei condomini A, B e C** sono compresi anche i compensi che spettano agli amministratori di condominio, nel limite del 2% della somma ammessa a contributo (art. 1). Sempre con riferimento alla **riparazione delle parti comuni dei condomini B, C ed E** l'ordinanza precisa che i contributi concessi all'amministratore sono a "favore del condominio" stesso. Inoltre, il contributo per gli interventi strutturali e alle parti comuni dell'immobile erogato al singolo proprietario è diminuito della quota, rapportata al valore della proprietà

individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio (artt. 14 e 15). L'ordinanza reca nuove indicazioni anche sulle **richieste di contributo per le cooperative edilizie** a proprietà indivisa di categoria A, B, C ed E adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. I contributi possono essere richiesti dal legale rappresentante della cooperativa e saranno riconosciuti alla cooperativa stessa nell'interesse dei soci assegnatari (art. 19).

Affitti agevolati - Possono usufruire degli affitti agevolati previsti dall'ordinanza n. 3769 i cittadini le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili che non dispongono di un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio (art. 5). Tale norma modifica l'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3769 che indicava come limite all'accesso dell'"affitto agevolato", la disponibilità di un domicilio alternativo nell'ambito del "territorio abruzzese".

Moduli abitativi e immobili ATER - Per accelerare la realizzazione di moduli abitativi, il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o uffici tecnici di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario anche per l'assegnazione alla popolazione dei moduli abitativi e degli appartamenti (art. 4). Tale disposizione modifica l'art. 4, comma 4 dell'ordinanza n. 3757 che prevedeva l'intervento di tali enti per la progettazione preliminare dei moduli, anche relativamente agli aspetti di funzionalità e di inserimento paesaggistico, per le procedure finalizzate alla scelta del contraente, per la redazione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri e l'assistenza al collaudo e direzione lavori. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o di riparazione degli **immobili ATER** (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica Regionale sovvenzionata) ed **ERP** (Edilizia Residenziale Pubblica) **comunale**, oltre al Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato, è anche il sindaco dell'Aquila in qualità di soggetto attuatore, ad avvalersi del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna (art. 4).

MUSP e occupazioni d'urgenza - I moduli ad uso scolastico provvisori (M.U.S.P.) e le aree sulle quali sono posizionati, sono assegnati in proprietà a titolo gratuito ai comuni o alle amministrazioni provinciali nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati. Tale disposizione è valida anche per i moduli in corso di realizzazione. Inoltre, le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni necessarie per l'attuazione dei moduli sono adottate, oltre che in favore dei comuni, anche nei confronti delle amministrazioni provinciali interessate (art. 7).

Fintecna - Per l'acquisto di alloggi residenziali già ultimati o in fase di ultimazione da adibire alla locazione temporanea, con le condizioni previste e per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di complessivi 36 mesi e in casi eccezionali fino ad un massimo di complessivi 60 mesi, la società Fintecna S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere quote del fondo comune di investimento di tipo chiuso, gestito dalla società di gestione del risparmio "Europa Risorse S.G.R. S.p.A." (art. 20).

Depositi temporanei e siti di stoccaggio - Ad integrazione dell'art. 19, comma 1,

dell'ordinanza n. 3797, il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei comuni, può individuare oltre i siti da adibire a deposito temporaneo anche quelli di stoccaggio provvisorio, provvedendo, se necessario, anche alla realizzazione delle opere varie (art. 10).

Compensi per collaudi - I compensi per i collaudi tecnico-amministrativi delle abitazioni del progetto C.A.S.E., dei M.A.P. e dei M.U.S.P. sono determinati in misura forfettaria con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nel limite dello 0,3 % dell'importo totale dei lavori e comunque nella misura complessiva prevista dall'[art. 61, comma 7-bis, del decreto-legge 112/2008](#), convertito con modificazioni dalla [legge 133/2008](#) (art. 13).

Volontari - Per i volontari impegnati nell'emergenza Abruzzo, il limite massimo di 180 giorni l'anno previsto dal [D.P.R. 194/2001](#) per l'utilizzo nelle attività di soccorso ed assistenza può essere elevato a 240 giorni previa autorizzazione nominativa da parte del Dipartimento della Protezione Civile. La richiesta deve essere formulata dall'organizzazione di appartenenza del volontario e deve essere motivata. Le spese, che non devono superare i 300.000 euro, gravano sul fondo della Protezione Civile (art. 3).

Cooperative edilizie - Il provvedimento integra l'art. 4 dell'ordinanza n. 3803 che prevede la possibilità di ottenere i contributi previsti dalle ordinanze n. 3778, n. 3779 e n. 3790 anche per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. I contributi possono essere richiesti dal legale rappresentante della cooperativa e sono riconosciuti in favore della cooperativa stessa nell'interesse dei soci assegnatari. Il legale rappresentante deve gestire e rendicontare in modo analitico con contabilità separata le spese sostenute (art. 17).

Lavoro - Fino al 30 novembre 2009 per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il certificato di regolarità sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 6 aprile 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi anteriori al 6 aprile (art. 21).

Questura - Per i lavori di ripristino degli immobili sede della Questura dell'Aquila gravemente danneggiati, il Presidente della Regione Abruzzo si avvale come soggetto attuatore del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna. Per le spese necessarie alla realizzazione delle opere, valutate in 4 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse che il CIPE assegna compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della Protezione Civile per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 5349 intestata al Provveditore interregionale e aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato dell'Aquila (art. 9).

L'ordinanza n. 3820 del 12 novembre 2009 reca **la proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo per gli immobili di tipo B e C ed alcune novità** tra cui: l'avvio del sistema di trasporti per gli universitari dell'Aquila, alcune facilitazioni per le imprese che devono riparare una casa da

dare in locazione e alcuni chiarimenti relativi ai contributi per gli aggregati edilizi.

Trasporti per gli universitari - In vista della riapertura dell'anno accademico, il Commissario delegato assicura il servizio di mobilità anche agli studenti universitari iscritti all'anno 2009-2010 che non risiedono nei comuni colpiti dal terremoto (individuati nel decreto n. 39/2009). Agli studenti sono garantite corse dedicate, le cui località sono individuate sulla base delle necessità espresse dall'Università degli Studi dell'Aquila. L'Università provvede, inoltre, al rilascio delle tessere per gli studenti, alla gestione del servizio di prenotazione delle corse e alla comunicazione tempestiva dei relativi dati al Commissario Delegato. Le spese di trasporto sostenute dagli studenti universitari per spostarsi dal luogo di residenza o dimora alla sede della facoltà sono rimborsate secondo modalità e criteri stabiliti da un regolamento attuativo predisposto dall'Università d'intesa con il Commissario delegato (art. 1).

Pedaggi autostradali gratuiti fino al 31 dicembre 2009 - L'esenzione del pagamento del pedaggio autostradale è stata estesa dal 31 ottobre al 31 dicembre 2009 e l'inizio del periodo è stato calcolato a partire dal 6 aprile e non più dal 28 aprile. Le risorse a disposizione rimangono 10 milioni di euro, come previsto dall'art. 4, comma 13, dell'ordinanza n. 3771 (art. 13).

Case A - contributi anche per le parti in cemento armato. Anche chi ha una casa di tipo A può fare interventi di rafforzamento localizzato sulle strutture in cemento armato, rimanendo nel tetto di 10.000 euro per i lavori sull'immobile e 2.500 per le parti comuni (art. 16).

Proroga del termine per immobili B e C - Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione delle abitazioni B e C è prorogato di ulteriori 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 7).

Interventi di riparazione e ricostruzione - Per assicurare uno svolgimento ordinato, razionale e sicuro di tutti gli interventi di riparazione dell'edificio e delle singole unità immobiliari di categoria B, C ed E, il progettista, il direttore dei lavori ed il responsabile della sicurezza, incaricati dall'amministratore di condominio, coordinano i progettisti, i direttori dei lavori ed i responsabili della sicurezza dei lavori sulle singole unità immobiliari (art. 7).

Contributi per gli aggregati edilizi - In caso di edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, sono previsti interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita alle singole parti. Per la realizzazione di tali lavori, i proprietari delle singole unità immobiliari si devono costituire in consorzio obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo per la riparazione o ricostruzione delle parti comuni. La progettazione, la direzione lavori e il controllo della sicurezza devono essere unitari e dunque affidati, per le singole competenze, ad uno stesso professionista (art. 7). Gli interventi di rafforzamento o miglioramento sismico sono finanziati fino ad un importo massimo per l'intero aggregato pari alla somma che spetta a ciascuno degli edifici. Nel caso di edifici con esiti diversi, tra cui ci siano edifici di tipo E, gli importi dei contributi per immobili di tipo B o C, possono essere maggiorati del

30% e quelli di esito A possono essere equiparati agli esiti B, senza maggiorazione.

Famiglie in situazioni particolari - Per l'assegnazione delle abitazioni, il Sindaco dell'Aquila istituisce una Commissione con rappresentanti del Comune, della Protezione civile, della Prefettura e dell'Azienda Sanitaria per valutare le situazioni particolarmente gravi da un punto di vista sociale, sanitario o economico (art. 17).

Novità per le imprese che riparano immobili da affittare - Il contributo concesso alle imprese per riparare edifici da affittare viene dato anche senza interventi di rafforzamento o miglioramento sismico. Invece, se vengono eseguiti gli interventi, i lavori seguono le indicazioni degli indirizzi per la riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal terremoto (art. 16).

Ulteriori fondi per riparare le scuole - Le risorse messe a disposizione dell'edilizia scolastica, previste dall'art. 15 dell'ordinanza n. 3782 aumentano di circa 10 milioni di euro, passando da 20.000.000 a **30.600.000 e 600 mila euro** (art. 8).

Beni culturali: messa in sicurezza e interventi di recupero - Per assicurare la messa in sicurezza del patrimonio culturale e il recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto, il Vice commissario delegato può avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. nel limite di 300mila euro, sulla base della convenzione che è stata predisposta (art. 3).

Una "Chiesa per Natale" - Per assicurare alle popolazioni colpite dal terremoto un luogo per le celebrazioni religiose, il Vice Commissario delegato è autorizzato ad eseguire gli interventi per il ripristino delle Chiese individuate dalle Diocesi della Regione Abruzzo, nell'ambito del progetto "Una chiesa per Natale", nato dall'accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Chiesa Cattolica Italiana (CEI) e il Dipartimento della Protezione Civile. Per l'attuazione degli interventi, il limite di spesa previsto è di **12 milioni di euro** (art. 3).

Entrate tributarie, extratributarie e attività di interpello - Sono prorogati al 31 dicembre 2010 i termini di prescrizione o decadenza relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie, svolte dagli enti locali del cratere sismico o dai relativi affidatari del servizio di accertamento e/o riscossione che operano nel territorio. La stessa proroga si estende alle entrate extratributarie sostitutive dei relativi tributi e all'attività di interpello. Sono infine sospesi anche i termini processuali relativi alle entrate tributarie ed extratributarie (art. 4).

Ricostruzione e autorizzazioni - Nell'ambito dell'emergenza terremoto in Abruzzo, le autorizzazioni rilasciate dal dipartimento della Protezione Civile per il subappalto dei lavori finalizzati alle strutture abitative e scolastiche - realizzate o in corso di realizzazione - hanno efficacia dalla data di presentazione delle domande (art. 2).

Il progetto per la vasca idraulica - E' differito al 31 dicembre 2010 il termine per la realizzazione del progetto di una vasca idraulica per la modellazione fisica di problematiche relative alla difesa del suolo. Il progetto è a cura della Fondazione dell'Università degli Studi dell'Aquila che è beneficiaria di un finanziamento di 500.000 euro (art. 5).

Interventi del Provveditorato alle opere pubbliche - Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna provvede agli interventi di ripristino dell'agibilità della caserma della Guardia di Finanza "Tito Giorgi". Sono messi a disposizione 5 milioni di euro dal Fondo per le infrastrutture (art. 10). Le spese, previste, pari a 4,5 milioni di euro, sono coperte dal fondo per l'emergenza in Abruzzo. (art. 14).

Imprese impegnate nella ricostruzione - Dal 1° settembre le imprese edili affidatarie o sub-appaltatrici impegnate nei lavori legati alla sistemazione alloggiativa devono iscriversi, e provvedere ai relativi versamenti, alla Cassa Edile della provincia dell'Aquila – Edilcassa Abruzzo al posto delle casse di provenienza. Tali obblighi non dipendono dalla durata dell'appalto e riguardano anche i lavori inferiori a 90 giorni (art. 11).

Investimenti immobiliari in via indiretta - Per il periodo 2009-2012, gli enti provvidenziali pubblici predispongono i piani di impiego dei fondi disponibili, destinando il 7% ad investimenti immobiliari in via indiretta. Tali investimenti sono effettuati per finalità di pubblico interesse, come gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili ad uso abitativo e non abitativo che si trovano nei comuni colpiti dal terremoto (art. 6).

Fondi comuni d'investimento immobiliare e Fintecna - Per l'acquisto di alloggi da dare in affitto temporaneo, la società Fintecna S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere quote del fondo comune di investimento di tipo chiuso, gestito dalla società di gestione del risparmio "Europa Risorse S.G.R. S.p.A.". Se al termine del periodo di affitto agevolato, il cittadino non acquista le abitazioni o non paga l'affitto a proprie spese, o non libera l'immobile, Fintecna può smobilizzare la propria quota. L'articolo integra quanto stabilito all'art. 20 dell'ordinanza n. 3817 (art. 12).

L'**ordinanza n. 3822** del 25 novembre 2009 proroga al 31 dicembre 2009 i termini previsti dall'[art. 175 del decreto legislativo 267/2000](#) relativo alle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

L'**ordinanza n. 3827** del 27 novembre 2009 **proroga i contributi a favore delle attività produttive** e reca ulteriori **disposizioni in favore delle popolazioni colpite** dal sisma.

Indennizzi per le attività produttive – Viene prorogato di 60 giorni – a partire dalla data di pubblicazione in G.U. dell'ordinanza - il termine per presentare la domanda di contributo per le attività produttive che hanno subito danni economici a causa del terremoto. Il termine è prorogato per tutti gli indennizzi previsti dall'ordinanza n. 3789 del 9 luglio scorso (art. 7).

Immobili B e C ex-zona rossa - Le famiglie che dal censimento dell'1-10 agosto risultano avere la prima casa di categoria B e C in zona rossa all'Aquila e nelle frazioni del capoluogo hanno diritto, anche se non ancora assegnatarie, a un alloggio del Progetto C.A.S.E. o ad un Map - modulo abitativo provvisorio - anche se le relative abitazioni principali non risultano più far parte della zona rossa per effetto degli interventi di messa in sicurezza e possono restarvi fino al termine dei lavori di riparazione delle proprie abitazioni. Le stesse famiglie devono presentare la domanda di contributo per la riparazione dell'immobile di

proprietà o per le parti comuni dell'edificio entro 90 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio del Comune competente dei provvedimenti di messa in sicurezza o del successivo esito di agibilità (art. 13).

Contratto di locazione in un immobile A, B o C - Chi era in affitto in una casa A, B, o C e, a causa del terremoto, ha perso il contratto di locazione, ha diritto a un alloggio temporaneo o al contributo di autonoma sistemazione per una durata pari al periodo residuo non goduto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi (art. 13).

Tempi di riparazione degli immobili B e C - I lavori di riparazione degli immobili e delle parti comuni classificati B o C devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e terminare entro i tempi previsti dal preventivo di spesa allegato alla richiesta di contributo: non oltre 6 mesi per gli immobili B e 7 mesi per gli immobili C (art. 15).

Progetto C.A.S.E. - Una parte della somma che spetta al Comune dell'Aquila per l'applicazione degli incentivi statali per l'uso di energie rinnovabili è destinata a coprire in parte anche le spese necessarie per la gestione e la manutenzione straordinaria degli immobili del progetto C.A.S.E. (art. 3). Viene prorogato a 12 mesi, dall'immissione in possesso delle aree per il Progetto C.A.S.E., il termine per determinare l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione (art. 8).

Interventi per il Palazzo di Giustizia e la Chiesa di San Marco a L'Aquila - Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna è nominato soggetto attuatore degli interventi urgenti per il ripristino del Palazzo di Giustizia dell'Aquila, per cui è prevista la spesa di 33milioni di euro (art. 9). La Regione Veneto provvede a un'ulteriore perizia di variante per consentire un intervento più ampio e sistematico di messa in sicurezza della Chiesa di San Marco nel Comune dell'Aquila (art. 11).

Fondi – Vengono stanziati risorse per:

- i lavori urgenti intrapresi dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per Lazio, L'Abruzzo e la Sardegna (art. 4);
- la sede provvisoria della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi dell'Aquila che è ospitata nel centro di giustizia minorile dell'Aquila (art. 5);
- la ricostruzione dell'edificio scolastico, sede della scuola d'infanzia del Comune di Barette in provincia dell'Aquila (art. 6).

L'**ordinanza n. 3832** del 22 dicembre 2009 reca **la proroga fino al 31 dicembre 2010 del contributo per l'autonoma sistemazione e la proroga al 31 gennaio 2010 del termine per le richieste di contributo per la riparazione degli edifici B e C**. Sono previste **agevolazioni per le imprese** che operano nei "comuni del cratere": è possibile per queste rimodulare i mutui fino al 50% del debito residuo ed è possibile per i sindaci adottare fino al 30 giugno 2010 procedure semplificate per ottenere in tempi rapidi dalle piccole imprese beni e servizi per la popolazione. Viene introdotta una **procedura per la rimozione e la**

rottamazione degli autoveicoli immobilizzati a causa del terremoto e il **rimborso delle spese per le esequie** ai familiari delle vittime del sisma che non hanno fruito dei funerali di Stato.

Proroga dei contributi –Viene prorogato al 31 gennaio 2010 il termine per le richieste di contributo per la riparazione degli edifici B e C. E' invece prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per usufruire del contributo per l'autonoma sistemazione, salvo che non si siano verificate le condizioni per il rientro nella propria abitazione e fermo restando quanto previsto dagli artt. 13 e 15 dell'ordinanza n. 3827 del 27 novembre 2009 (*art. 13: chi era in affitto in una casa A, B, o C e, a causa del terremoto, ha perso il contratto di locazione, ha diritto a un alloggio temporaneo o al contributo di autonoma sistemazione per una durata pari al periodo residuo non goduto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi. Art. 15 :i lavori di riparazione degli immobili e delle parti comuni classificati B o C devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e terminare entro i tempi previsti dal preventivo di spesa allegato alla richiesta di contributo: non oltre 6 mesi per gli immobili B e 7 mesi per i C*) (artt. 5 e 12).

Ulteriori disposizioni sui contributi - Il contributo per la ricostruzione dell'abitazione principale o per l'acquisto di una abitazione equivalente a quella distrutta spetta anche nel caso in cui si chiedi il subentro dello Stato, fino ad un massimo di 150.000 euro, nel mutuo precedentemente acceso con garanzia sull'immobile distrutto. Tale disposizione si applica anche quando il contributo è concesso attraverso un finanziamento agevolato garantito dallo Stato e quando l'importo del mutuo sia superiore ai 150.000 euro. L'importo del finanziamento agevolato è diminuito dell'importo del finanziamento preesistente accollato dallo Stato. Il debito preesistente deve considerarsi estinto solo per la parte a carico dello Stato, mentre la parte residua, e cioè quella eccedente i 150.000 euro, deve essere estinta dal debitore. Il beneficio del subentro a carico dello Stato spetta anche nel caso in cui la persona che ha contratto il mutuo non è residente ma ha stipulato in favore del proprietario residente e datore di ipoteca sull'immobile distrutto. Queste disposizioni si applicano anche nel caso gli immobili si trovino al di fuori dei territori dei "comuni del cratere", purché venga comprovato il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento sismico (art. 9).

Agevolazioni per le imprese - Le imprese che operano nei "comuni del cratere" possono rimodulare i mutui fino al 50% del debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a 15 anni. Il finanziamento deve essere erogato a condizioni di mercato e decorre dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario. E' possibile presentare la domanda di rimodulazione del mutuo fino al 31 dicembre 2010. I sindaci dei comuni del cratere possono adottare fino al 30 giugno 2010 procedure semplificate per ottenere in tempi rapidi dalle piccole imprese beni e servizi per la popolazione (artt. 4 e 6).

Rimozione e smaltimento veicoli distrutti dal terremoto del 6 aprile 2009 - Una convenzione tra il Commissario delegato e l'Automobile Club dell'Aquila regola le modalità per la rimozione e lo smaltimento dei veicoli distrutti dal terremoto del 6 aprile, già censiti dall'ACI dell'Aquila. I proprietari dei veicoli hanno tempo 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza per esprimere la propria

volontà al rientro del possesso: in mancanza di ciò i veicoli si considerano abbandonati. L'ACI dell'Aquila deve provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei veicoli e al rimborso delle spese già sostenute da chi autonomamente abbia provveduto alla rimozione, smaltimento e radiazione dei veicoli. La domanda per la radiazione dai pubblici registri – ufficio P.R.A. e Motorizzazione Civile - dei veicoli già censiti anche se mancanti di parte o di tutta la documentazione (targhe, carta di circolazione e certificato di proprietà) deve essere presentata all'ACI dell'Aquila. L'annotazione della radiazione ha efficacia dal 6 aprile 2009 (art. 10).

Rimborsi per le esequie – Vengono stanziati 80.000 euro da devolvere per le spese delle esequie ai familiari delle vittime del terremoto che non hanno usufruito dei funerali di Stato (art. 1).

Consorzi obbligatori - Il provvedimento reca norme tecniche per i Comuni per la costituzione di consorzi obbligatori per gli aggregati edilizi. La costituzione dei consorzi deve essere realizzata dal Comune dell'Aquila entro il 31 marzo 2010 e dagli altri comuni entro il 28 febbraio 2010 (art. 3).

Disposizioni per la realizzazione dei MEP (Moduli ecclesiastici provvisori) - Per la realizzazione dei moduli provvisori ad uso ecclesiastico nei territori dei Comuni del cratere, sono stanziati 700.000 euro a carico del fondo della Protezione Civile (art. 2).

Il passaggio di consegne al Presidente della Regione Abruzzo

Le disposizioni del [decreto-legge n. 39/2009](#) hanno attribuito al Presidente della Regione Abruzzo la qualità di Commissario Delegato alla realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, lettera b), vale a dire il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal sisma.

Successivamente, con il [D.L. 30 dicembre 2009, n. 195](#), è stato disposto che il **Presidente della Regione Abruzzo**, Commissario Delegato per le attività di cui all'[articolo 4, comma 2, del D.L. 39/2009](#), **assumesse le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, a decorrere dal 1° febbraio 2010** e per l'intera durata dello stato di emergenza.

Le procedure dettagliate per il passaggio di consegne sono state dettate dall'**ordinanza n. 3833** del 22 dicembre 2009.

Il passaggio di consegne - L'ordinanza stabilisce che le funzioni di Commissario delegato, affidate all'allora Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, vengano assunte dal 1° febbraio 2010 dal Presidente della Regione, Giovanni Chiodi, nominato Commissario delegato per la ricostruzione. Il Commissario delegato opera con i poteri e le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per il superamento dell'emergenza. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile cessa dall'incarico di Commissario delegato il 31 gennaio 2010. Entro il 28 febbraio 2010 ha il compito di fornire al nuovo Commissario e al Ministero dell'Economia e delle Finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e la situazione contabile di tutte le entrate e le spese. Deve inoltre indicare l'elenco dei contratti in scadenza al 31 gennaio 2010 che devono essere rinnovati per assicurare assistenza

alla popolazione. Il Presidente della Regione subentra nei contratti firmati dal Commissario delegato, ad eccezione di quelli stipulati dal Dipartimento della Protezione Civile per la realizzazione e il completamento degli alloggi del progetto C.A.S.E., dei Moduli abitativi provvisori (Map) e dei Moduli ad uso scolastico provvisori (Musp). L'attività svolta dalla Di.Coma.C. è rilevata dal 1° febbraio 2010 da una struttura di coordinamento e raccordo istituita dal nuovo Commissario. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con una Struttura di missione, affianca la nuova struttura istituita dal Commissario delegato per la ricostruzione, per completare il passaggio di consegne entro il 28 febbraio 2009. Dal 1° febbraio il residente della Regione opera con le risorse pubbliche e private destinate alla ricostruzione, comprese le donazioni, che affluiscono sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato in base all'art. 4, comma 2, dell'OPCM n. 3755 del 15 aprile 2009 (art. 1).

I Compiti del Vice Commissario e dei Sindaci del "cratere"- Il Sindaco del Comune dell'Aquila, è nominato Vice Commissario vicario del Commissario delegato per la ricostruzione ed è autorizzato ad aprire un'apposita contabilità speciale. Il Vice Commissario ha il compito di predisporre, in accordo con il Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, le strategie per assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e l'armonica ricostruzione del tessuto urbano abitativo e produttivo per la ricostruzione del centro storico. Allo stesso modo, i Sindaci dei comuni del "cratere" hanno il compito di predisporre, d'intesa con il Commissario delegato, la ripianificazione dei territori comunali, definendo le linee d'indirizzo per la ricostruzione dei centri storici e la ripresa socio economica del territorio. Il Sindaco del Comune dell'Aquila e i Sindaci dei Comuni del 'cratere' devono assicurare continuità alle attività intraprese dalla vecchia struttura di missione e consentire al Dipartimento della Protezione Civile di completare la realizzazione degli alloggi del progetto C.A.S.E., dei Map e dei Musp. Il Presidente della Provincia dell'Aquila continua a essere soggetto attuatore per gli interventi di sua competenza e per le funzioni attribuite dalle ordinanze di protezione civile (art. 2). Il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a costituire una Struttura Tecnica di Missione e ad avvalersi di una Commissione tecnico-scientifica composta da cinque esperti. La Struttura Tecnica di Missione supporta il Commissario delegato nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità (art. 3).

La Struttura Tecnica di Missione - La Struttura può essere composta da un massimo di 30 unità. Fino a 15 possono provenire da amministrazioni o enti pubblici, le rimanenti possono essere assunte con contratti a tempo determinato (art. 5). Il Commissario delegato e il Vice Commissario vicario si avvalgono del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche come soggetto attuatore per gli interventi urgenti di ripristino degli immobili pubblici, individuati dal decreto legge Abruzzo (n. 39 del 2009, art. 4) (art. 6).

L'ordinanza n. 3837 del 30 dicembre 2009 proroga al 30 giugno 2010 la sospensione degli obblighi fiscali per le famiglie e le imprese residenti nell'area

colpita dal terremoto. Il provvedimento modifica inoltre l'ordinanza n.3 822, prorogando per i comuni del cratere sismico al 15 marzo 2010 i termini originariamente previsti per le "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione" ([decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000](#), art. 175).

L'ordinanza n. 3843 del 30 dicembre 2009 reca ulteriori **disposizioni per le imprese, i lavoratori degli enti locali e per le abitazioni B e C.**

Attività produttive - Per soddisfare le domande di indennizzo delle attività che hanno subito danni a causa del terremoto (ordinanza n. 3789), il Commissario Delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo è autorizzato ad anticipare, su richiesta dei Comuni, le somme da questi ritenute ammissibili, nel limite di 80 milioni di euro (art. 8).

Sospensioni anche per datori di lavoro e lavoratori autonomi - La sospensione degli obblighi fiscali fino al 30 giugno 2010 vale anche per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, anche nel settore agricolo. L'articolo integra quanto già previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 3837 (art. 9).

Pedaggio autostradale - L'esenzione del pedaggio autostradale – prevista dall'art. 4 dell'ordinanza 3771 – è prorogata fino al 31 gennaio 2010 per i residenti nei comuni del cratere che non sono ancora rientrati nella loro abitazione o che non hanno ancora trovato una sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del Comune di residenza o nei comuni limitrofi (art. 2).

Avvio lavori su case B o C - I lavori per riparare singole unità immobiliari di tipo B o C devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo. Anche se i lavori riguardano le parti comuni di un condominio, devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo di un singolo immobile, se la comunicazione è successiva a quella per le parti comuni. I lavori devono terminare entro i tempi indicati del preventivo di spesa allegato alla domanda, e comunque non oltre 6 mesi per case B oppure 7 mesi per case C, dall'inizio dei lavori. L'ordinanza precisa che, passati 30 giorni dalla concessione del contributo provvisorio per case di tipo B o C, il Comune non deve comunicare in modo formale la concessione del contributo definitivo, perché questo è concesso in modo automatico. Tale disposizione modifica l'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3803 (art. 11).

Avvio dei lavori su parti comuni di edifici E - L'inizio dei lavori per le parti comuni di edifici E deve avvenire entro 30 giorni dalla concessione del contributo (art. 12).

Scadenza di Cas e sistemazione in alberghi – Il proprietario di una casa di tipo B o C che non presenta la domanda per il contributo entro il 31 gennaio 2010 non potrà più usufruire del Contributo di autonoma sistemazione (Cas) o dell'assistenza negli alberghi o case private (art. 11).

Aspettativa per i sindaci - Lavoro straordinario - I sindaci dei comuni del cratere e dei comuni ricompresi nelle aree di competenza dei Centri Operativi Misti, possono richiedere ai propri datori di lavoro l'esenzione dalle prestazioni lavorative per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni (art. 1). Il personale dei comuni del cratere – nel limite massimo di cinque unità – impegnato nelle attività

connesse al superamento dell'emergenza e nella ricostruzione, può essere autorizzato fino al 31 maggio 2010 ad effettuare fino a 50 ore mensili di lavoro straordinario, in deroga ai limiti fissati dalla legge. Il limite massimo dello stanziamento è di 300mila euro (art. 3).

Vigili del fuoco - Il Comandante Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dell'Aquila è nominato funzionario delegato per la gestione delle risorse necessarie alla liquidazione delle spese sostenute dal Corpo dei Vigili del Fuoco per le attività di messa in sicurezza svolte durante l'emergenza terremoto in Abruzzo. Il Dipartimento della Protezione Civile rende disponibili le risorse necessarie, nel limite di 150mila euro (art. 5).

Uffici del Comune - Il Commissario delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo è autorizzato ad assegnare al Comune dell'Aquila le risorse necessarie per reperire un edificio in cui collocare uffici provvisori, in attesa della riparazione delle sedi originarie. Il limite previsto per coprire la spesa è di 140mila euro. (art. 7).

Il personale della Provincia - È prorogato fino al 31 gennaio 2010 il pagamento di straordinari e di indennità al personale impegnato in Abruzzo dal Prefetto dell'Aquila (art. 10).

Una commissione di esperti per la prevenzione del rischio sismico - Per utilizzare le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico previsto dal decreto Abruzzo, il Capo Dipartimento deve nominare una Commissione di 10 esperti, che deve definire obiettivi e interventi per la prevenzione del rischio sismico entro 30 giorni dalla sua costituzione (art. 13).

L'**ordinanza n. 3845** del 29 gennaio 2010 prevede **una proroga per la domanda di contributo degli edifici E**. Vengono, infatti, prorogati i termini fissati dall'ordinanza n. 3790 per la richiesta di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli edifici classificati E, **spostando la scadenza al 6 aprile 2010** (art. 1, comma 3). Sono inoltre apportate **alcune modifiche all'ordinanza n. 3833** prevedendo che il Sindaco del Comune dell'Aquila sia nominato Vice-Commissario vicario del Commissario delegato non solo per la ricostruzione, ma anche per "tutti gli interventi di assistenza alla popolazione" (art. 1, comma 1) e specificando che per le attività di assistenza alloggiativa alla popolazione - ed in particolare per quanto attiene le attività connesse ai progetti CASE e MAP - il Vice-Commissario può avvalersi del contingente di personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e coordinativa che opera presso la struttura del Commissario delegato Presidente della regione Abruzzo, fino ad un massimo di 21 unità (art. 1, comma 2).

L'**ordinanza n. 3857** del 10 marzo 2010 riguarda la **rimozione macerie**, alcuni contributi e agevolazioni per coloro che offrono ospitalità, la proroga dell'esenzione dal pedaggio autostrade e le integrazioni alla documentazione per le domande di contributo per gli immobili B e C.

Personale ancora impiegato in Abruzzo - Il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 6 aprile 2010 l'impiego del personale - nel limite di 350 unità - già destinato alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti che si trovano nei comuni colpiti dal terremoto. Nel limite di 110 unità, è prorogato anche l'impiego

di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento di emergenza (art. 1). Fino al 6 aprile 2010 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve assicurare gli interventi di pubblico soccorso anche per favorire la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto (art. 1).

Destinazione dei M.A.P. non ancora assegnati - Il Commissario delegato per la ricostruzione provvede a mettere temporaneamente a disposizione dei Sindaci che lo richiedono i Moduli Abitativi Provvisori (M.A.P.) realizzati ma non assegnati in altri comuni ai nuclei familiari con casa E, F o che si trova in zona rossa, in possesso dei requisiti e per i quali non è stata individuata una sistemazione alternativa nei comuni di competenza. Queste disposizioni riguardano anche gli alloggi di proprietà comunale e gli edifici privati sui quali sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 2).

Contributi e agevolazioni - Chi offre ospitalità ai nuclei familiari di una o due persone con casa E, F o in zona rossa nei comuni colpiti dal terremoto deve ricevere un contributo economico di 200 euro a persona ospitata. Il provvedimento mira a favorire l'aggregazione sociale, a consentire l'assegnazione di un alloggio temporaneo a questi nuclei familiari e a riavvicinarli ai luoghi di residenza, in attesa che ricostruiscano la propria abitazione. L'assegnazione di questo contributo economico non esclude quello per l'autonoma sistemazione mentre non è valido per chi abita nelle case del progetto C.A.S.E. o in M.A.P. Le agevolazioni per chi è ospite di altri nuclei familiari e per chi ottiene l'aumento del contributo di autonoma sistemazione cessano con la consegna di una casa del progetto C.A.S.E., di un M.A.P. o di soluzioni equivalenti. Il contributo di autonoma sistemazione è aumentato di 200 euro a tutti i nuclei familiari di una o due persone con casa E o in zona rossa che non beneficiano di un alloggio C.A.S.E., M.A.P., o del contributo descritto nel paragrafo precedente (art. 2). Gli eredi dei soggetti in possesso dei requisiti per i contributi di riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e per gli altri indennizzi – che hanno perso la vita nel terremoto alla data di pubblicazione della presente ordinanza – hanno diritto ai contributi che gli spettano. I termini per la presentazione delle domande di contributo, se già scaduti, sono fissati al 31 maggio 2010 (art. 3). Per i nuclei familiari che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni di tipo A, a seguito di ordinanze di sgombero a titolo cautelativo e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, trova applicazione il provvedimento contenuto nell'ordinanza n. 3827, art. 13, comma 2. Le disposizioni autorizzano i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto a reperire un alloggio temporaneo o a concedere il contributo per l'autonoma sistemazione a coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa A, B o C, essendo venuto meno, a causa del terremoto, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto, comunque nel limite massimo di 12 mesi (art. 14).

Domicilio e residenza nei M.A.P. - Coloro che abitano nei Map o che sono ospitati da altri nuclei familiari possono dichiarare il domicilio nell'alloggio temporaneo assegnato, anche se la residenza rimane nella casa occupata al 6 aprile (art. 2).

Pedaggio autostradale - L'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale è prorogata fino al 31 marzo 2010 per i residenti nei comuni colpiti dal terremoto

che non sono rientrati nelle abitazioni occupate alla data del 6 aprile o che non hanno ancora trovato una sistemazione alternativa nel territorio di residenza (art. 8).

Un mercato in Piazza d'Armi - Il Commissario delegato è autorizzato a realizzare un mercato provvisorio in Piazza D'Armi dell'Aquila per favorire la ripresa delle attività produttive dei commercianti su aree pubbliche e dei coltivatori diretti aquilani (art. 10).

Rimozione delle macerie - I rifiuti che derivano dalle ristrutturazioni di immobili di tipo A possono essere conferiti al soggetto che gestisce il Servizio Pubblico nel limite di mille chili o litri. Per garantire la tutela ambientale i contributi dovuti per gli edifici di tipo A sono assegnati ai proprietari degli immobili solo se essi presentano una certificazione che attesta l'adeguato conferimento dei rifiuti prodotti al servizio pubblico locale. Entro 24 mesi dal 18 maggio 2008 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza n. 3767), il Commissario delegato provvede alla rimozione delle macerie e al ripristino dei siti da adibire a stoccaggio provvisorio e selezione dei materiali che derivano dal crollo degli edifici pubblici e quelli che provengono dagli edifici danneggiati dal terremoto (art. 13). Per accelerare la rimozione dei rifiuti, il Commissario delegato: individua i siti da destinare a stoccaggio provvisorio e discarica per i rifiuti che derivano dal crollo degli edifici pubblici e privati e che provengono dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal terremoto; progetta, realizza, autorizza e affida la gestione delle attività dei siti e degli impianti di selezione, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti. I progetti devono essere sottoposti ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione (art. 13).

Tempi per le B e C - Le integrazioni alla documentazione per le domande di contributo per gli immobili B e C devono essere consegnate al comune entro 10 giorni dalla data della comunicazione delle relative osservazioni che per il Comune dell'Aquila coincide con quella di pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale. In sede di prima applicazione, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale, il comune concede proroghe – non superiori a 10 giorni – in casi particolari. Per i nuclei familiari che hanno domicilio stabile in case non principali di tipo B o C per la cui riparazione i proprietari o usufruttuari non hanno richiesto il contributo o non hanno avviato i lavori con spese a proprio carico, cessano: entro il 31 agosto 2010, la sistemazione in albergo o simili; entro il 31 dicembre 2010, il contributo di autonoma sistemazione. Per i privati che il 6 aprile stavano realizzando unità immobiliari destinate ad abitazione principale, valgono gli stessi benefici previsti dall'Ordinanza n. 3789 per le attività produttive all'art. 5, comma 1 e 2 e successive integrazioni. Nel provvedimento venivano indennizzati anche i titolari di imprese di costruzione e vendita di edifici. Per loro, il contributo non è superiore al 75%, per un importo massimo di 30mila euro. I lavori devono essere completati entro quattro mesi dalla pubblicazione di tale ordinanza in Gazzetta Ufficiale (art. 14).

L'**ordinanza n. 3859** del 12 marzo 2010 ha autorizzato il sindaco del comune dell'Aquila:

- per consentire la continuità delle attività di gestione e controllo delle domande di contributo per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, a continuare ad avvalersi della società «Abruzzo Engineering S.c.p.a.» (S.E.D.E.) sulla base di apposita convenzione nel limite massimo di euro 400.000;
- per consentire la gestione delle banche dati relative alle attività ricomprese nell'area dell'assistenza alla popolazione ad avvalersi della società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. sulla base di una apposita convenzione e nel limite di spesa complessiva di euro 640.000

L'**ordinanza n. 3866** del 16 aprile 2010 autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici a differire al 30 giugno 2010 la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 e la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2009.

L'**ordinanza n. 3870** del 21 aprile 2010 reca una serie di disposizioni tra cui la **proroga fino al 31 dicembre del termine per chiedere il contributo per gli immobili inagibili**, l'esenzione sulle autostrade fino al 30 giugno e l'aumento del contributo per le case A in zona rossa. Essa conferma anche la possibilità di usufruire di sistemazioni in albergo o in appartamento e dell'autonoma sistemazione, purché non si disponga di sistemazioni alternative. **Novità sui contributi per gli immobili di tipo E**: viene prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per presentare la domanda di contributo per immobili di tipo E. Vengono, inoltre, stabilite le modalità per valutare il costo degli interventi di miglioramento sismico con un livello di sicurezza superiore all'80% dell'adeguamento sismico. L'ordinanza stabilisce anche che il Comune può autorizzare lavori di riparazione che mutano la destinazione d'uso o l'aspetto dell'immobile inagibile, anche se il contributo è calcolato in base al ripristino della situazione originaria (art. 1). **Proroga sulle esenzioni autostradali**: viene prorogata fino al 30 giugno 2010 l'esenzione del pedaggio autostradale per i residenti nei comuni colpiti dal terremoto che non sono rientrati nelle proprie abitazioni o che non hanno ancora trovato una sistemazione alternativa nel territorio di residenza (art. 7). **Aumento dei contributi per le case A in zona rossa**: per rendere più rapido il rientro nelle case agibili che si trovano in zona rossa, è concesso un contributo fino a 20 mila euro, a cui si aggiunge un contributo fino a 5 mila euro per le parti comuni. Per poter ottenere il contributo è necessario presentare la comunicazione di inizio attività entro 60 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza o dalla data di notifica dell'esito dell'agibilità (art. 3). **Scadenze per sistemazioni abitative e autonoma sistemazione**: al fine di continuare ad usufruire della sistemazione abitativa gratuita - albergo o altra sistemazione - o a percepire l'autonoma sistemazione è necessario autocertificare di non avere altre abitazioni disponibili nella provincia di abitazione temporanea,

o nel Comune dell'Aquila, nell'ambito del territorio di mobilità. Casi particolarmente gravi, anche di tipo sanitario, devono essere valutati singolarmente dal Vice commissario vicario, il Sindaco del Comune dell'Aquila. Le autocertificazioni devono arrivare al Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.

Consorzi e aggregati edilizi: viene spostato al 30 settembre 2010, sia per il Comune dell'Aquila che per i comuni vicini, il termine per creare consorzi obbligatori. Se gli aggregati edilizi sono compresi nel Piano di ricostruzione, gli interventi di recupero sono attuati secondo quanto dispone il Piano di ricostruzione. Gli interventi per gli aggregati edilizi sono stabiliti negli articoli 3 - 18 dell'ordinanza n. 3820 (art. 2).

Ripresa delle attività economiche e sociali: per favorire la ripresa delle attività economiche e sociali, i Comuni approvano i piani di recupero e di riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna S.p.A. in linea con il Piano di ricostruzione e le linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio (art. 4).

Contabilità speciale per la ricostruzione: le risorse collocate nella contabilità speciale del Presidente della Regione Abruzzo sono trasferite sulla contabilità speciale del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in cui confluiscono anche tutte le altre risorse destinate alla ricostruzione (art. 5).

Alloggi per i nuclei familiare più deboli: per poter garantire un alloggio ai nuclei familiari in difficoltà sociali ed economiche o con disabilità, il Sindaco deve stipulare contratti di affitto per acquisire alloggi del Fondo immobiliare (art. 10).

Convenzione con il Formez: per garantire la prosecuzione dei servizi gestiti dal Formez, società del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare una convenzione per un periodo massimo di 6 mesi e fino a 600 mila euro (art. 6).

Maggiore sorveglianza sull'uso degli alloggi: per controllare che l'uso degli appartamenti del progetto Case e Map sia regolare, la Polizia municipale potenzia il servizio con ore di lavoro straordinario (art. 8).

L'**ordinanza n. 3877** del 12 maggio 2010 reca nuove misure per gli enti locali abruzzesi e alcune novità sull'utilizzo dei Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e sull'indennità per l'espropriazione o l'occupazione provvisoria delle aree interessate da questi.

Misure per gli enti locali - I comuni colpiti dal terremoto sono autorizzati a ripianare il disavanzo amministrativo per il 2009 a partire dal 2013, ed entro il 2015. Agli stessi comuni non si applicano le sanzioni previste dalla legge per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2009 (art. 11). La Provincia dell'Aquila è autorizzata a posticipare l'approvazione del bilancio 2009 al 30 giugno 2010 e può procedere a ripianare l'eventuale disavanzo amministrativo al 31 dicembre 2009 (art. 2).

Sistemazioni provvisorie - È concesso l'uso dei MAP anche nell'attesa del rilascio del certificato di collaudo e di agibilità, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975 (art. 8).

Proroga per l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione - Il 31

dicembre 2010 è il nuovo termine entro cui il Commissario delegato deve determinare l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione delle aree interessate dai moduli abitativi provvisori e dalle opere di urbanizzazione. Il termine prima previsto di sei mesi, poi prorogato di altri sei mesi dall'ordinanza n. 3827, è rinviato a causa delle difficoltà tecniche legate alle numerose attività dell'Agenzia del territorio (art. 10).

Subentro dello Stato nel mutuo - Nel caso in cui sia stato richiesto il subentro dello Stato nel mutuo acceso in precedenza con garanzia sull'immobile distrutto (adibito ad abitazione principale) e il prezzo di cessione dell'immobile stabilito dall'Agenzia del territorio risulti superiore alla parte di mutuo ancora da estinguere, la relativa eccedenza deve essere versata a chi ha chiesto il subentro, purché non risulti moroso, come corrispettivo della cessione dell'immobile (art.1).

Rimborso per chi ha prestato soccorso - Anche i soggetti autorizzati a intervenire in soccorso alle popolazione colpite dal terremoto possono ottenere il rimborso sui beni distrutti o danneggiati usati nelle aree interessate dal terremoto. Il rimborso si integra a quello già previsto per le organizzazioni di volontariato nell'art. 13 dell'ordinanza n. 3797 (art. 9).

Forze Armate impiegate in Abruzzo.- Il Ministero della Difesa è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2010 l'impiego del personale - nel limite di 350 unità - già destinato alla vigilanza e alla protezione degli insediamenti che si trovano nei comuni colpiti dal terremoto (art. 5). I contratti dei lavoratori assunti dal Genio Militare possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2010, nel limite delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori da parte del Genio (art. 3).

Supporto tecnico per la ricostruzione. Il consorzio interuniversitario ReLuis deve supportare la Struttura tecnica di missione per una consulenza sui problemi di tipo tecnico-scientifico sulla ricostruzione, in particolare del centro storico (art. 7).

L'**ordinanza n. 3881** dell'11 giugno 2010 contiene alcuni chiarimenti sui **finanziamenti** per la riparazione e la ricostruzione di edifici B, C, E e per le attività produttive.

Contributi per la riparazione e la ricostruzione - Per accedere al contributo di riparazione o ricostruzione di **un immobile a uso non abitativo**, di parti comuni di condomini o di un **immobile non adibito ad abitazione principale**, **non è necessario che il proprietario** - o titolare di diritto reale di godimento - **sia residente in Abruzzo** (art. 9).

Immobili di tipo B e C - Come previsto dall'ordinanza n. 3779, per gli interventi di **riparazione dell'immobile adibito a prima casa**, i proprietari possono ottenere un **finanziamento agevolato**. **L'ordinanza aumenta significativamente il tetto massimo del finanziamento che raggiunge i 200.000 euro** (art. 1).

Immobili di tipo E - Come previsto dall'ordinanza n. 3790, per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile adibito a **prima casa o per l'acquisto di una nuova abitazione** in sostituzione dell'abitazione principale distrutta i proprietari possono ottenere un **finanziamento agevolato**. L'ordinanza aumenta di 50.000 euro il tetto massimo del finanziamento, portandolo a **200.000 euro** (art. 1). I proprietari di edifici E, inagibili o distrutti dal terremoto, possono adottare la

soluzione della **sostituzione edilizia ovvero della ricostruzione delocalizzata**. Il **contributo è valutato in base al costo stimato nel progetto definitivo** di riparazione e miglioramento dell'edificio, se necessario integrato anche da quello per l'adeguamento igienico-sanitario, comprovato con perizia asseverata. Il contributo **non può superare il costo di produzione maggiorato del 20%** per l'adeguamento alle norme di efficienza energetica e isolamento acustico. **Se invece non si procede alla redazione di un progetto di intervento, il contributo** che viene concesso ai proprietari di edifici E è **valutato sulla base di costi unitari forfettari**. Nel caso in cui tutti gli **immobili dell'edificio siano prime case i costi unitari forfettari**:

- sono pari a **500 euro al metro quadro nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate** o lo siano solo leggermente, o in cui siano presenti danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES;
- sono pari a **750 euro al metro quadro nei casi di danni strutturali più gravi**.

I costi unitari sono moltiplicati per la superficie coperta lorda complessiva dell'edificio che risulta dalla somma delle superfici coperte lorde di ogni piano, comprese quelle delle parti comuni. Se nell'edificio sono presenti immobili **non adibiti ad abitazione principale, tali costi unitari sono ripartiti in due quote rispettivamente di 2/3 e 1/3**:

- la prima quota è pari a 2/3 ed è relativa alle parti comuni. Viene conteggiata sulla superficie coperta lorda;
- la seconda quota è pari a 1/3 ed è conteggiata sulla superficie coperta lorda degli immobili con valore di prime case più la quota competente di parti comuni. Per la seconda quota, il contributo per le unità immobiliari che sono seconde case è riconosciuto nella percentuale e nei limiti stabiliti dall'ordinanza n.3790, ovvero con una copertura dell'80% delle spese per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e per un importo non superiore a 80mila euro.

Se il costo dell'intervento di miglioramento sismico sommato a quello di adeguamento igienico sanitario, di riparazione degli impianti e delle parti strutturali e non strutturali – stabilito da perizia asseverata – supera il costo per l'intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria, come definito dalla Regione Abruzzo per l'edilizia agevolata. Tale costo può essere aumentato del 20% per adeguare l'edificio alle norme di efficienza energetica e isolamento acustico. L'intervento di miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza compreso tra il 60 e l'80% di un edificio adeguato.

Per gli **edifici vincolati**, la **perizia asseverata** deve essere approvata dalla

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo. La perizia deve in ogni caso indicare:

- se l'edificio è interamente crollato;
- se ci sono crolli di muri portanti o di strutture orizzontali, che interessano almeno il 25% in m³ dell'edificio in muratura;
- se, nell'edificio in calcestruzzo armato, ci sono spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri pari o superiori all'1,5% dell'altezza d'interpiano e se interessano almeno la metà dei pilastri del piano;
- se la resistenza alla compressione media cubica del calcestruzzo valutata in base ai parametri indicati risulta inferiore a 8 mega Pascal.

Il Comune ha il compito di verificare i presupposti per la sostituzione edilizia. Per una migliore organizzazione del tessuto urbano, **il Comune può acquistare immobili distrutti** o gravemente danneggiati inseriti nei piani di ricostruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro (art. 5).

Attività produttive - Il Commissario delegato per la ricostruzione **sblocca i pagamenti dei contributi** previsti dall'ordinanza 3789 (art. 13).

Rimborsi e contributi - Il Commissario delegato è autorizzato a: rimborsare gli interventi svolti dalla Gran Sasso Acqua S.p.a. per garantire la funzionalità delle infrastrutture del servizio idrico integrato danneggiato dal terremoto (art. 3); concedere ai comuni dell'Ambito territoriale ottimale n.1 (ATO) – Ente d'Ambito Aquilano che comprende 36 comuni - un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2010, di 5 milioni di euro per affrontare i costi del Servizio idrico integrato svolto dalla Gran Sasso Acqua S.p.a (art. 3); concedere ai Comuni del cratere sismico - per assicurare continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani - un contributo straordinario di 11 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2010, in base ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate (art. 10).

Disposizioni per il personale- L'ordinanza reca, infine, alcune disposizioni per il personale del Ministero della difesa impegnato nelle attività per il superamento dell'emergenza (art.2), norme che autorizzano il Sindaco del Comune dell'Aquila a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per garantire la continuità nella gestione del Progetto C.A.S.E. e dei Map (art.4) e disposizioni che autorizzano i sindaci dei comuni del cratere a prorogare sino al 31 dicembre 2010 il termine dei contratti di collaborazione e a tempo determinato stipulati con l'obiettivo di offrire assistenza alla popolazione (artt. 6,7,8).

L'**ordinanza n. 3883** del 18 giugno 2010 proroga al **31 dicembre 2010** il termine per la **presentazione della DIA** per accedere al contributo per **piccoli lavori** di riparazione su una **casa di tipo A** (art. 1). L'ordinanza contiene, inoltre, il differimento al 31 luglio 2010 per la deliberazione del bilancio di previsione e quella di approvazione del rendiconto da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici e della Provincia dell'Aquila (art. 2). Autorizza, infine, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna -

soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 aprile n. 39/2009 – a stipulare alcuni contratti di diritto privato di durata limitata allo stato d'emergenza attraverso selezione pubblica (art. 3).

L'**ordinanza n. 3892** del 13 agosto 2010 prevede, in particolare, l'**esenzione, per i familiari di primo grado, da tutte le imposte relative alle successioni, ipotecarie e catastali** delle vittime del terremoto (art. 1). Inoltre reca **alcune proroghe** per la prosecuzione delle attività di rispettiva competenza:

- fino al 31 dicembre 2010 il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna - nominato soggetto attuatore dal decreto legge n. 39 – è autorizzato a svolgere lavoro straordinario avvalendosi di un massimo di 47 unità di personale (art. 2);
- fino al 31 dicembre 2010 il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a garantire supporto operativo con una struttura di 124 unità di personale, con turni da 16 ore, a supporto dell'attività di ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto (art. 3);
- fino al 30 settembre 2010 il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare l'impiego di personale, nel limite di 350 unità, per assicurare il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e negli insediamenti dei Comuni del 'cratere sismico' (art. 4).

L'ordinanza indica, inoltre, i termini entro cui presentare alla società **Fintecna** spa domanda di subentro dello Stato nei debiti relativi ad abitazioni principali distrutte dal sisma. La domanda per il subentro dello Stato nel debito che deriva da finanziamenti preesistenti - garantiti da immobili distrutti dal terremoto adibiti ad abitazione principale – deve pervenire a Fintecna spa entro 120 giorni dalla pubblicazione in G. U. del provvedimento, per una migliore programmazione delle risorse finanziarie previste dall'art. 3, comma 6, del decreto legge n. 39 (art. 5). Per il contenimento delle spese inerenti alle attività del **Dipartimento della Protezione Civile**, sono soppressi gli articoli 5, comma 4, dell'ordinanza n. 3754 e l'articolo 10, comma 6, dell'ordinanza n. 3755, riguardanti il trattamento economico del personale impegnato in Abruzzo (art. 6).

L'**ordinanza n. 3893** del 13 agosto 2010 autorizza il Comune e la Provincia dell'Aquila ad avvalersi della società regionale "**Abruzzo Engineering**" per attività relative alla ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto a seguito delle ripetute richieste del Sindaco dell'Aquila di poter continuare a servirsi di tale società per l'assegnazione degli alloggi dei progetti CASE e MAP e per garantire l'istruttoria delle domande di contributo da parte dei cittadini relative alla ricostruzione degli edifici di tipo E. In particolare, il provvedimento consente al Comune dell'Aquila di avvalersi – nell'attesa dello svolgimento di procedure di gare per l'assegnazione di tali servizi – di "**Abruzzo Engineering**" fino al 31 dicembre 2010 sulla base di una convenzione nel limite massimo di 1.080.000 euro, e di prorogare, sempre al 31 dicembre, la convenzione stipulata in base alla ordinanza 3784 sempre con "**Abruzzo Engineering**" nel limite massimo di

490.000 euro (art. 1). Il provvedimento prevede inoltre che anche la Provincia dell'Aquila possa prorogare fino al 31 dicembre 2010 la convenzione già stipulata - in base all'ordinanza n. 3813 - con la stessa società regionale. La spesa relativa alla proroga è di massimo 400.000 euro (art. 2). Il Commissario delegato - Presidente della Regione Abruzzo, il Vice Commissario - Sindaco dell'Aquila - e il Presidente della Provincia dell'Aquila devono inoltre presentare una **dettagliata relazione** al Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2010 sull'impiego del personale assunto in base alle ordinanze adottate per il superamento dell'emergenza, compreso quello impiegato nell'ambito delle convenzioni stipulate con "Abruzzo Engineering", specificando le mansioni, le attività svolte, i corrispettivi erogati e i risultati raggiunti (art. 3).

L'**ordinanza n. 3896** del 7 settembre 2010 **proroga al 31 dicembre 2010 il rapporto di locazione** a coloro che hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito A, B o C (art. 13, comma 2, ordinanza n. 3827/2009) e a coloro che sono **sistemati in strutture alberghiere o assimilate** (art. 14, comma 3, ordinanza n. 3857/2010).

L'**ordinanza n. 3898** del 17 settembre 2010 reca una serie di misure sull'emergenza terremoto, tra le quali si ricordano le principali.

Nomina del Vice commissario delegato - Antonio Cicchetti è nominato Vice Commissario delegato per tutta la durata dello stato d'emergenza (art. 1).

Gruppo interministeriale - Per migliorare la collaborazione istituzionale tra le Amministrazioni impegnate nella gestione dell'emergenza è costituito un gruppo di lavoro interministeriale. I componenti del gruppo non percepiscono né compensi né rimborsi spese (art. 1).

Rimborsi spese per le esequie - Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a rimborsare ai familiari delle vittime del terremoto le spese sostenute per le esequie dei propri congiunti, qualora non abbiano usufruito dei funerali di Stato. Le domande per i rimborsi devono essere presentate entro il 30 ottobre 2010 (sostituisce l' art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3832/2009).

Rimborsi per rimpatrio salme - Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a rimborsare i costi sostenuti per il rimpatrio delle salme, fino a 6.000 euro, ai familiari dei cittadini stranieri deceduti a causa del terremoto del 6 aprile 2009. (comma 4, aggiunto all'art. 1 dell'ordinanza n. 3832/2009).

Spese di vitto e alloggio dei cittadini stranieri - Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a farsi carico delle spese di vitto e alloggio dei cittadini stranieri che subiscono interventi nelle strutture ospedaliere pubbliche per lesioni subite a causa del terremoto e delle spese di vitto e alloggio dei loro familiari accompagnatori, nel limite di 5.000 euro per ciascun intervento (comma 5, aggiunto all'art. 1 dell'ordinanza n. 3832/2009). Per i commi aggiunti all'art. 1 dell'ordinanza n. 3832/2009 sono stanziati 50.000 euro (art. 2).

Realizzazione di abitazioni provvisorie - Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a realizzare 64 moduli abitativi provvisori (MAP) e le connesse opere di urbanizzazione per i nuclei familiari di Paganica, non individuati in un primo momento dal Comune. Il Commissario delegato è autorizzato a procedere

all'occupazione d'urgenza della aree prescelte. L'importo previsto per la realizzazione di tali opere è di 2 milioni ottocento mila euro (art. 3).

Struttura di Missione - Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad istituire una struttura di missione per la gestione delle procedure di occupazione ed esproprio connesse alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, provvisori, scolastici e per le connesse opere di urbanizzazione. E' istituita nella città dell'Aquila, sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre le attività previste dal [decreto legge n. 39/2009](#) per la realizzazione urgente di abitazioni.

Ripresa delle attività sportive - Il Commissario delegato, per favorire la ripresa delle attività sportive, è autorizzato a trasferire al Comune dell'Aquila circa 4 milioni di euro per pagare l'indennità di occupazione, la riparazione dei danni e il ripristino della situazione precedente nelle zone già adibite ad aree di accoglienza (art. 5).

Commissione di verifica, valutazione e controllo - Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una Commissione di verifica, valutazione e controllo su quanto realizzato nella fase dell'emergenza e sugli interventi in corso per la ricostruzione, composta da personalità di fama nazionale. (art. 6).

Servizi di mobilità per gli studenti dell'Università dell'Aquila - Anche per l'anno accademico 2010-2011 sono assicurati i servizi di mobilità per gli studenti iscritti all'Università degli Studi dell'Aquila. L'Università provvede alle pratiche per il rilascio delle tessere, alla prenotazione delle corse e alla comunicazione dei dati al Commissario delegato (art. 7).

L'**ordinanza n. 3904** del 10 novembre 2010 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile", contiene alcune norme per il sisma in Abruzzo. L'art. 4 prevede che il direttore regionale ai lavori pubblici della Regione Abruzzo provveda, in qualità di Commissario delegato, al completamento, entro il 30 giugno 2011, di tutte le iniziative programmate ed avviate (anche di natura amministrativa e contabile) necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità. L'art. 14 autorizza, per la prosecuzione delle attività inerenti agli eventi sismici, a provvedere in deroga all'art. 11, commi 9 e 10 e all'[art. 79 del d.lgs. 163/2006](#) (cd. Codice dei contratti pubblici), relativi rispettivamente alle fasi delle procedure di affidamento e agli obblighi di informazione relativi alle esclusioni ed aggiudicazioni negli appalti.

Con l'**ordinanza n. 3905** del 10 novembre 2010, il Vice Commissario delegato Antonio Cicchetti subentra nelle funzioni vicarie del dimissionario sindaco della città dell'Aquila.

Con l'**ordinanza n. 3913** del 22 dicembre 2010 sono stati adottati ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo tra i quali alcune disposizioni sul riuso delle terre e rocce da scavo.

L'**ordinanza n. 3917** del 30 dicembre 2010 sancisce una serie di proroghe necessarie in vista delle molteplici imminenti scadenze che interessano i territori

colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Fondo di sicurezza - L'art 1 consente al Commissario delegato la possibilità di far fronte a possibili ulteriori necessità di ordine finanziario per le spese dell'emergenza con i fondi a disposizione della ricostruzione per un importo pari a 45 milioni di euro e con l'obbligo di successivo reintegro quando i fondi della emergenza si renderanno disponibili.

Edifici "E" - Per quanto riguarda le abitazioni classificate E, l'articolo 17 **proroga il termine per la presentazione delle richieste di contributo dal 31 dicembre 2010** (come stabilito dall'art. 1 dell'OPCM n. 3870) al 30 giugno 2011. In caso di aggregati edilizi (di cui all'art. 7 dell'OPCM n. 3820), il termine di presentazione delle domande di contributo, sia per le parti comuni che per le singole unità immobiliari, è fissato in 180 giorni dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilità, se successiva. Sempre per quanto riguarda gli edifici classificati E, un'altra novità importante riguarda il **limite di contributo** (di cui all'art. 5, comma 4, dell'OPCM n. 3881: se il costo dell'intervento di miglioramento sismico sommato a quello di adeguamento igienico sanitario, di riparazione degli impianti e delle parti strutturali e non strutturali supera il costo per l'intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria, come definito dalla Regione Abruzzo per l'edilizia agevolata. Tale costo può essere aumentato del 20% per adeguare l'edificio alle norme di efficienza energetica e isolamento acustico). L'articolo 21, infatti, **incrementa tale limite fino ad un massimo del 60%** per edifici di particolare pregio storico-architettonico, e **fino a un massimo del 100% per gli edifici vincolati**, per i quali, tra l'altro, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60% dell'adeguamento sismico (di cui agli Indirizzi attuativi dell'OPCM n. 3790), non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del contributo.

Edifici "A" - Un'importante proroga riguarda anche le abitazioni classificate A. L'articolo 16 dell'ordinanza stabilisce, infatti, che la comunicazione di inizio attività deve essere presentata entro il 31 marzo 2011 - o entro 60 giorni dalla data di notifica dell'esito di agibilità da parte del Comune, se successiva - prorogando il termine del 31 dicembre 2010 (stabilito dall'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 3883).

Contributo di autonoma sistemazione, locazioni e MAP - Il termine di scadenza del **diritto al contributo di autonoma sistemazione** (Cas), ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, è **prorogato al 30 giugno 2011** se l'unità immobiliare abitata è **classificata B o C ed al 31 dicembre 2011 se è classificata E**. Il termine del 31 dicembre 2011 trova applicazione nei confronti delle famiglie con abitazione principale ricompresa in un aggregato edilizio, in area perimetrata dei centri storici o con esito di agibilità pubblicato successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Proroghe speculari a quelle per il Cas sono previste anche per i contratti di locazione (regolati dall'art. 1 dell'OPCM n. 3769), previo assenso dei proprietari (art. 13). Inoltre, in caso di indisponibilità di alloggi del Fondo Immobiliare (di cui all'art. 5, comma 5, dell'OPCM n. 3789), per soddisfare le esigenze di tutte le famiglie in

condizione di bisogno il sindaco dell'Aquila è autorizzato a stipulare contratti di affitto anche con soggetti privati (articolo 28). I sindaci possono poi assegnare i moduli abitativi provvisori (MAP) inutilizzati ai nuclei familiari residenti nel Comune in cui questi sono stati realizzati, rispettando le seguenti priorità: nuclei familiari aventi diritto ancora in attesa di adeguata sistemazione; nuclei familiari aventi diritto attualmente alloggiati in strutture alberghiere o beneficiari di contributo per l'autonoma sistemazione. In assenza di nuclei familiari aventi i requisiti per l'assegnazione, i sindaci possono assegnare i MAP a famiglie con abitazione principale classificata B o C per la durata dei lavori di riparazione (art. 4).

Fondi ai comuni per aree ex tendopoli - L'ordinanza prevede il finanziamento di ulteriori lavori di ripristino per le aree già destinate a centri di accoglienza e tendopoli. Al comune dell'Aquila è assegnata la somma complessiva di 940.626,42 euro, al comune di Castel di Ieri la somma complessiva di 106.982,12 euro, al comune di Scoppito la somma complessiva di 208.349,3 euro, al comune di Tornimparte la somma complessiva di 85.121,6 euro, al comune di Barete la somma complessiva di 79.890,14 euro al comune di Castelvecchio Subequo la somma complessiva di 158.220,56 euro, al comune di Fossa la somma complessiva di 108.347,13 euro, al comune di Cagnano Amiterno la somma complessiva di 105.250 euro, al comune di Capitignano la somma complessiva di 85.500 euro, al comune di Fontecchio la somma complessiva di 75.935 euro e al comune di Pizzoli la somma complessiva di 585.083,44 euro (art. 7).

Proroghe contratti e convenzioni - Al fine di continuare ad assicurare ai sindaci il supporto nell'istruttoria delle domande di contributo, è autorizzata la proroga delle convenzioni con il Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS) e il Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) (articolo 19). Il comune dell'Aquila inoltre, è autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 30 giugno 2011, come supporto alle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici. Abruzzo Engineering S.c.p.a. continua sino al 30 giugno 2011 le attività poste in essere a favore anche della Provincia dell'Aquila. Il Commissario delegato è autorizzato a prorogare per otto mesi la convenzione con il Formez- Centro di formazione studi, società in house del Dipartimento della funzione pubblica (di cui all'art. 6 dell'OPCM n. 3870). L'ordinanza, inoltre, prevede per il Comune dell'Aquila la possibilità di prorogare vari co.co.co. e contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per fronteggiare gli impegni relativi all'assistenza alla popolazione e alla ricostruzione, possibilità contemplata anche per gli altri Comuni colpiti dal sisma e per la Provincia dell'Aquila.

L'**ordinanza n. 3923** del 18 febbraio 2011 prevede ulteriori misure a favore della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009.

Le macerie - I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati vengono definiti **rifiuti urbani** e vengono precisate le modalità del loro carico, scarico e trasporto, nonché la previsione di appositi centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio. Per tali attività vengono stanziati fino ad un massimo di

circa 20 milioni di euro (artt. 1,2 e 3).

Edilizia scolastica – Vengono previsti per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia scolastica circa 31 milioni di euro (art. 6).

Attività sportive – Per favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese viene destinato circa 1 milione di euro (art. 7).

Ricostruzione del centro storico dell'Aquila – Il sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a costituire una **apposita struttura di supporto**, formata da esperti in discipline urbanistiche, al fine di progettare la ricostruzione del centro storico della città (art. 11).

L'**ordinanza n. 3931** del 7 aprile 2011 prevede ulteriori misure a favore della regione Abruzzo.

Donazioni private - Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per la ricostruzione, le risorse provenienti dalle donazioni private relative ad interventi approvati dal Comitato dei Garanti, che viene conseguentemente sciolto (art. 1).

Autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività - La domanda di sopralluogo presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'[art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 37/1998](#), integrata dalla certificazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato richiesta al comma 5 del medesimo art. 3, vale anche quale dichiarazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, e la ricevuta di presentazione della predetta domanda di sopralluogo vale anche quale autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendio (art. 3).

Comitato per il rientro nell'ordinario - Il Capo del Dipartimento della protezione civile istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario e ne definisce sia la composizione che l'organizzazione (art. 4).

Affidamento diretto - Al fine di consentire la massima speditezza del processo di ricostruzione degli edifici, i soggetti attuatori possono procedere all'affidamento degli incarichi di cui all'[art. 91 del d.lgs. n. 163/2006](#), mediante affidamento diretto, nel limite di importo di €100.000 in deroga alle procedure di affidamento disposte dallo stesso art. 91, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento (art. 7).

L'**ordinanza n. 3936** del 21 aprile 2011 reca alcune **misure per il personale della protezione civile** consentendo, tra l'altro, la prestazione di **lavoro straordinario** al fine della più celere conclusione delle attività tecniche in corso relative alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico provvisori (MUSP).

L'**ordinanza n. 3942** del 20 maggio 2011 reca alcune **disposizioni transitorie** relative al **trasporto delle macerie** in attesa del pieno avvio delle specifiche procedure previste dagli artt. 1 e 2 dell'OPCM n. 3923/2011. I trasportatori possono effettuare il trasporto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni sino ai siti di stoccaggio provvisorio anche in deroga all'[art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006](#) che prevede l'iscrizione obbligatoria all'Albo nazionale gestori ambientali.

L'**ordinanza n. 3945** del 13 giugno 2011 prevede ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione conseguente al sisma.

Ripresa delle attività sportive – Si dispone l'erogazione di fondi ai comuni del "cratere" per ripristinare gli impianti sportivi che sono stati utilizzati come aree di accoglienza per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di euro (art. 1).

Domande di contributo per riparazioni di immobili classificati F – Viene previsto un termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione delle unità immobiliari classificate in un primo momento "F" e poi riclassificate con esito B e C a seguito di rimozione di rischio esterno (art. 2).

Riparazione e ricostruzioni di edifici classificati E – Anche per i lavori di riparazione/ricostruzione degli edifici "E" vengono introdotte delle scadenze temporali come per le "B" e le "C" (che avevano un termine temporale preciso di sei mesi oltre il quale si perdeva il diritto al contributo). Per i lavori di riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari classificate con esito E è il comune che dispone il termine di inizio e di fine lavori nella comunicazione del contributo definitivo, mentre per i contributi già concessi i lavori devono iniziare entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza e finire entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo (art. 3).

Canoni di locazione ed utenze -I sindaci possono far pagare sia le utenze che i canoni di locazione agli assegnatari del progetto C.A.S.E. e nei M.A.P., tenendo conto dei criteri utilizzati nella gestione degli alloggi di edilizia pubblica. (art. 4).

Ordine pubblico – Viene prorogato l'impiego di personale supplementare impegnato nel presidio dell'ordine pubblico e di quello impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza (art. 5).

Ripianamento dei bilanci – Viene formalizzato il ripianamento dei bilanci del Comune dell'Aquila, pari a 30 milioni di euro, e della Provincia dell'Aquila, con oltre 8 milioni di euro, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 6).

Fondi per il comune dell'Aquila – Vengono stanziati fondi (nel limite massimo di 850 mila euro) per reperire edifici per svolgere le attività amministrative e istituzionali del Comune, nonché per il ripristino della funzionalità dell'Istituto S. Maria degli Angeli dell'Aquila (4,3 milioni di euro) (artt. 7 ed 8).

Rimozione delle macerie – Viene prevista una maggiore collegialità nella gestione delle problematiche legate allo smaltimento. Tutti i trasportatori, in conto proprio o in conto terzi, possono trasportare tutti i codici rifiuto in tutti i siti autorizzati. Il Piano per la gestione delle macerie deve essere realizzato nell'ambito di un comitato, il cui presidente è individuato nel sindaco dell'Aquila e di cui fanno parte i sindaci rappresentanti delle aree omogenee dei comuni del cratere (art. 9).

L'**ordinanza n. 3950** del 30 giugno 2011 reca prevalentemente la **proroga dei contratti per tutto il personale coinvolto nell'emergenza**, tra cui i Vigili del Fuoco, i Comuni del cratere, la Provincia dell'Aquila, Abruzzo Engineering e la struttura del Commissario delegato per la ricostruzione. E' inoltre prevista la

proroga al 31 agosto del termine per la presentazione dei progetti di ricostruzione per le abitazioni classificate "E" fuori dal centro storico. Da ultimo i Comuni del cratere possono avvalersi delle università italiane e degli enti di ricerca pubblici per le attività di supporto all'elaborazione dei piani di ricostruzione con il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute.

Al fine di favorire la **ripresa delle attività produttive** che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto del sisma, con l'**ordinanza n. 3959** del 10 agosto 2011 ^[1], il Commissario delegato per la ricostruzione è stato autorizzato a concedere un contributo, nel limite massimo di **43,8 milioni di euro**, in favore delle imprese con sede nei comuni del cratere.

L'**ordinanza n. 3968** del 12 ottobre 2011 reca ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici.

Affitti differenziati – Viene prevista la possibilità per i sindaci di determinare canoni di locazione differenziati tenendo conto delle maggiori condizioni di disagio dei nuclei familiari in attesa della riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare di proprietà adibita ad abitazione principale rispetto ai nuclei familiari che occupavano l'abitazione a titolo personale di godimento: ovvero affitti più bassi per chi si è vista danneggiata dal terremoto una casa di proprietà, più alti invece per chi abitava in affitto o usufrutto. La modifica va a novellare l'ordinanza 3945 dello scorso 13 giugno che, per la prima volta, aveva previsto il pagamento di un affitto negli alloggi temporanei costruiti dopo il sisma per risolvere l'emergenza abitativa (art. 4).

L'ordinanza contiene **altre disposizioni** quali: lo stanziamento di 691 mila euro per ripristinare alcuni edifici (B1 - blocco Olbia) della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza a Coppito, utilizzati per il G8 e per ospitare gli sfollati (art. 1); 864 mila per **ripristinare delle strutture sportive** nei comuni dell'Aquila (cui spettano 638 mila euro), Anversa degli Abruzzi, Cansano, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Corfinio, Lucoli, Navelli, San Benedetto in Perillis, Sant'Eusanio Forconese e Sulmona (art. 2); viene poi modificato il trasferimento dalla Protezione civile delle risorse provenienti dalle donazioni private: non più "al presidente della Regione", ma "al commissario e al vice commissario per i beni culturali", cioè Luciano Marchetti (art. 3); viene, da ultimo concessa, l'opportunità, per le imprese del "cratere" che hanno sfruttato le agevolazioni previste dalla legge regionale n. 16/2002 di concedere parzialmente o totalmente in locazione gli immobili, anche senza una "conclamata" crisi aziendale (art. 4).

Con **OPCM n. 3976** dell'8 novembre 2011 è stato **prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per i versamenti tributari e contributivi** delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 previste dall'art. 39, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del DL 78/2010 nei confronti dei contribuenti residenti o operanti nei Comuni del cratere. E' stata, inoltre, estesa la proroga per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2010 prevista entro il 16 marzo 2012 ai soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del DPCM del 12 maggio 2011 (persone fisiche tenute ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da

quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva ed i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore, i soggetti che partecipano a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente) residenti ovvero operanti nei territori dei Comuni del cratere.

Con **OPCM n. 3978** dell'8 novembre 2011 sono state adottate nuove misure per il territorio aquilano volte prevalentemente all'**accelerazione della ricostruzione degli edifici privati fuori dai centri storici**, alla **realizzazione di centri antiviolanza e di aggregazione per le donne** e al **sostegno alla mobilità studentesca**.

Verifica dei progetti di riparazione o ricostruzione - Ai fini del riconoscimento del contributo per la riparazione/ricostruzione degli edifici danneggiati, la verifica dei progetti di riparazione/ricostruzione degli edifici, anche in aggregati edilizi, ubicati fuori dei centri storici, riguarda prioritariamente le parti comuni e gli elementi strutturali, nonché gli interventi di sostituzione edilizia (art. 1).

Commissione per il monitoraggio dei progetti – Viene prevista l'istituzione di un'apposita Commissione, presieduta dal Commissario vicario e composta dal sindaco dell'Aquila e da un sindaco in rappresentanza degli altri Comuni del cratere, per il monitoraggio dei progetti di ricostruzione degli edifici privati, nonché degli interventi di sostituzione edilizia (art. 2).

Valutazione dei tempi di ricostruzione – I comuni devono valutare la congruità dei tempi indicati nel preventivo di spesa e dei tempi di esecuzione dei lavori delle singole unità immobiliari (anche avvalendosi di Reluis e Cineas). I lavori devono essere ultimati entro 24 mesi dalla pubblicazione del contributo definitivo, fatte salve le situazioni di particolare complessità. Decorsi inutilmente i termini, i nuclei familiari interessati decadono dal diritto di assegnazione di un alloggio del Progetto CASE, dei MAP o del Fondo immobiliare ovvero dal diritto alle altre forme di assistenza alloggiativa, fermo restando il diritto al Cas (contributo per l'autonoma sistemazione) per un ulteriore periodo massimo di 4 mesi. Per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine dei lavori viene decurtato il 5% del compenso spettante agli amministratori di condominio, ai rappresentanti legali dei consorzi nonché al progettista e al direttore dei lavori (art. 3). In caso di **sostituzione edilizia**, il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo edificio va consegnato entro 90 giorni dal riconoscimento del contributo all'amministrazione comunale, che rilascia il titolo abilitativo edilizio entro 60 giorni dalla consegna del progetto. Le integrazioni vanno presentate entro 30 giorni (art. 4).

Responsabilità degli amministratori condominiali - L'amministratore di condominio o il rappresentante legale del consorzio sono tenuti a sollecitare il rispetto, da parte del progettista, dei termini di integrazione delle richieste di contributo e a verificare la corrispondenza tra il costo di produzione nel progetto

approvato e il costo dei lavori indicato nel contratto di affidamento dei lavori all'impresa e provvedono al controllo della tempistica dell'esecuzione delle opere. L'inosservanza di tali doveri comporta la decadenza dal diritto al compenso spettante all'amministratore di condominio, al rappresentante legale del consorzio (art. 5).

Decadenza dai benefici per ricostruzione di unità immobiliari di esito E - I nuclei familiari che non rispettano i termini per la presentazione delle pratiche di ricostruzione delle unità immobiliari con esito E, fissate in 180 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza 3978 in Gazzetta Ufficiale, o dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilità se successive, perdono ogni beneficio assistenziale (quali il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione all'assegnazione di un alloggio del progetto CASE o dei MAP o del Fondo Immobiliare, il diritto alla locazione agevolata o altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate (art. 6).

Sostegno delle donne e delle madri in situazione di difficoltà- Per la ripresa delle attività di sostegno delle donne e delle madri in situazione di difficoltà, con particolare riguardo alle situazioni di oppressione, violenza e discriminazione, il Commissario delegato provvede alla ristrutturazione di edifici colpiti dal sisma già utilizzati quali centri antiviolenza e di lotta all'emarginazione, nonché a realizzare un centro per le donne per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute anche alla violenza di genere e sui bambini (art. 10).

Garanzie delle procedure di esproprio- Al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni di competenza della Struttura di missione, contestualmente all'adozione del provvedimento di acquisizione di cui all'[art. 42-bis DPR n. 327/2001](#), e nelle more della definizione della relativa notifica, viene disposto il deposito presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato della somma ivi liquidata a titolo di indennizzo (art. 12).

Servizi di mobilità agli studenti- Il Commissario delegato provvede ad assicurare i servizi di mobilità agli studenti iscritti all'anno accademico 2011-2012 attraverso appositi servizi di trasporto con oneri a carico delle proprie risorse (art. 13).

Con **O.P.C.M. n. 3979/2011** dell'11 novembre vengono stanziati **8,5 milioni di euro** per assicurare lo svolgimento delle **attività inerenti all'anno scolastico 2011-2012** e per garantire **l'avvio dell'anno scolastico 2012-2013** nel territorio della regione Abruzzo.

Con **O.P.C.M. n. 3987/2011** del 15 dicembre sono stati erogati alcuni finanziamenti al fine di **favorire la ripresa delle attività sportive** nel territorio abruzzese (art. 1) e per l'espletamento delle attività connesse alla **requisizione temporanea di beni mobili ed immobili** per far fronte alla necessità di reperire una sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari rimasti senza tetto e ospitati in tende o strutture alberghiere residenziali (art. 2). Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è stato autorizzato ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione della caserma Campomizzi

dell'Aquilada destinare ad **alloggi per gli studenti universitari** (art. 3). Il Dipartimento della protezione civile è stato, infine, autorizzato a trasferire al Commissario delegato per la ricostruzione le risorse derivanti dalle **donazioni private** (art. 4).

Con **O.P.C.M. n. 3990/2011** sono state prorogate alcune disposizioni emergenziali adottate con precedenti ordinanze, tra cui: la **proroga**, fino al 31 marzo 2012, del contributo per l'autonoma sistemazione (o l'alloggio temporaneo) per coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C essendo venuto meno il rapporto di locazione a causa dell'evento sismico, nel limite massimo di 100.000 euro, nonché un incremento di risorse a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disabilità e di disagio economico-sociale (art. 2); la **proroga al 31 gennaio 2012 del contributo per l'autonoma sistemazione** o all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche se l'unità immobiliare abitata alla data del sisma è classificata con esito B o C, ed al 31 marzo 2012, se l'unità immobiliare è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in area perimetrata dei centri storici ove non sia siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. Per tali finalità viene stanziato un contributo nel limite massimo di **15 milioni di euro** (art. 3). E' prevista anche la **proroga**, fino al 31 gennaio 2012, dei **contratti di locazione** previo espresso assenso del proprietario e per tale disposizione vengono stanziati **2,5 milioni di euro** (art. 4): tale termine è stato quindi prorogato al **31 marzo 2012** dall'art. 7 della successiva OPCM n. 3992/2011 che ha provveduto a stanziare ulteriori 400.000 euro. Sono stati, infine, previsti anche rimborsi pari a circa 876.000 euro a favore delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per l'allestimento e la gestione del campo n. 38 presso la stazione ferroviaria della città dell'Aquila (art. 5).

Con **O.P.C.M. n. 3992/2011** sono stati **prorogati** sostanzialmente fino al 31 marzo 2012 alcuni **contratti del personale** impegnato nella fase dell'emergenza e della ricostruzione post-sisma, tra i quali alcuni contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a tempo determinato e sono state prorogate, sempre fino al 31 marzo 2012, anche le convenzioni con la società Abruzzo Engineering per le attività poste in essere a favore della Provincia e del Comune dell'Aquila con la Società servizio elaborazione dati (SED) S.p.a. per la gestione delle banche dati relative alle attività di assistenza alla popolazione (artt. 1, 2 e 3). E' stata inoltre assicurata anche la prosecuzione delle attività svolte dal personale dei Vigili del fuoco (art. 4). Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'ordinanza sono stati stanziati circa **7,8 milioni di euro**.

Con **O.P.C.M. n. 3996/2012** viene disciplinata **la ricostruzione nei centri storici** dei comuni colpiti dal sisma.
Piani di ricostruzione – Si stabilisce che gli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici localizzati nei centri storici siano realizzati attraverso i piani di ricostruzione, anche per piani stralcio, ferma restando la necessità di un previo documento di pianificazione unitario (art. 1).
Opere di urbanizzazione primaria - Il Comune autorizza prioritariamente gli interventi volti al ripristino ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione

primaria nei centri storici, stabilendone tempi, modalità di esecuzione ed oneri (art. 2).

Contributi per la ricostruzione - Qualora le spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico degli edifici vincolati ovvero di particolare interesse paesaggistico siano superiori ai limiti stabiliti dalle ordinanze n. 3881 e 3917, la parte eccedente è ammessa ad un ulteriore contributo tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario (art. 3).

Condizioni per accedere al contributo – Viene specificato che, per accedere al contributo di riparazione, ricostruzione o acquisto di edifici privati ricadenti negli ambiti assoggettati ai piani di ricostruzione, l'interessato deve presentare al Sindaco un'apposita domanda entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'atto di adozione del piano di ricostruzione sull'Albo Pretorio del comune e salvo i diversi termini in esso stabiliti. Il Comune, in questo caso, svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con quanto previsto nel piano di ricostruzione e con il regolamento igienico sanitario vigente, nonché l'equivalenza dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il Sindaco del Comune autorizza gli interventi, determina il contributo in base alle spese giudicate ammissibili e ne dà immediata comunicazione agli interessati (art. 4).

Finanziamento agevolato - Gli importi stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 e n. 3790 sono raddoppiati per gli interessati al contributo che intendono ottenere il finanziamento agevolato (art. 5).

Edifici di proprietà pubblica - Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprietà pubblica è maggioritaria, provvede il Commissario delegato avvalendosi, del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta del consorzio. Viene sancita anche la necessità di interventi strutturali sui singoli immobili coerenti con l'intero aggregato (art. 6).

Procedure per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni - Il Dipartimento della protezione civile provvede all'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni come stabilito all'art. 7.

Rendicontazione degli interventi di ricostruzione - Si prevede la fusione delle due contabilità speciali del Commissario delegato per la ricostruzione, mantenendo una gestione separata, anche ai fini della rendicontazione, degli interventi di ricostruzione e di quelli emergenziali (art. 8).

Con l'O.P.C.M. n. 4013/2012 del 23 marzo sono state adottate disposizioni urgenti per semplificare il sistema della *governance* di tutte le istituzioni coinvolte nelle attività di gestione dell'emergenza e di ricostruzione al fine di razionalizzarne le funzioni, l'organizzazione ed i relativi costi (artt. 1-5). Sono state introdotte anche alcune disposizioni che prevedono penali e sanzioni per il ritardo nella conclusione dei lavori ed altre che favoriscono la concorrenza e la trasparenza nelle attività di riparazione e di costruzione degli edifici danneggiati dal sisma (artt. 6-8). E' stata poi anche prorogata la vigenza di alcune disposizioni

emergenziali al fine di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma (artt. 9-12) tra le quali la proroga del termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione e l'assistenza in strutture alberghiere per le quali viene previsto un contributo massimo di 45 milioni di euro (art. 13). Per la proroga dei contratti di locazione sono stati stanziati contributi nel limite massimo di 7,4 milioni di euro (art. 14); 12,4 milioni di euro per assicurare il presidio dell'ordine pubblico da parte delle Forze armate (artt. 18, 22 e 23); 12 milioni di euro per la proroga delle convenzioni con Fintecna, ReLuis e Cineas; 90 milioni di euro per il 2012 per il pagamento delle indennità di esproprio. In totale per l'attuazione delle disposizioni recate dall'ordinanza sono stati stanziati complessivamente **181,4 milioni di euro** (art. 27).

Con l'**O.P.C.M. n. 4014/2012** sono state adottate ulteriori misure volte a definire con maggiore coerenza le attività, le competenze ed il quadro di riferimento per agevolare la rimozione delle macerie e più in generale le **operazioni di rimozione dei rifiuti** derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico.

Ulteriori decreti e circolari

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dalle ordinanze emanate, il Commissario delegato ha emanato numerosi decreti ([v. elenco completo](#)), nonché una serie di circolari e lettere recanti prevalentemente precisazioni e chiarimenti ([v. elenco completo](#)).